UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00308745 9

4 PS
2 131

LA DISCIPLINA

PE'

GRANDI TEATRI

OSSIA

I PRECETTI REGOLAMENTARII

PEL SERVIZIO INTERNO DE' MEDESIMI

PENSAMENTI SPONTANEI ED ORIGINALI

del Cavaliere Antonio Carussa

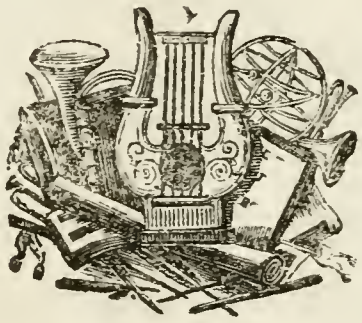

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. NOBILE

Via Concezione a Toledo num. 3.

1850

LIBR.
SEP
11
198
UNIVERSITY OF TORONTO

PN
2044
T82L3
1850

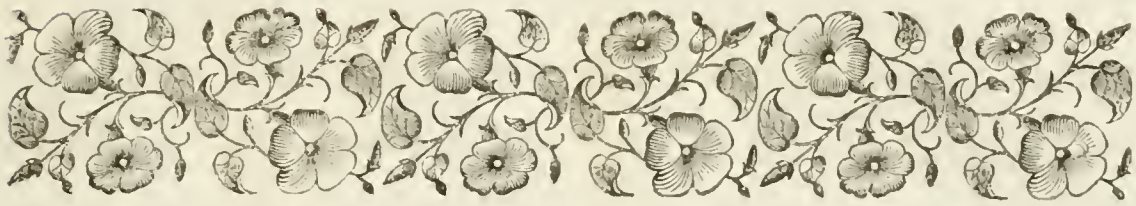

AVVERTIMENTO

Noi abbiamo scritto la disciplina pe' grandi Teatri, perchè i grandi Teatri hanno richiamato la nostra attenzione, e perchè questi a preferenza richiamano tutto l'interesse; non perciò abbiamo inteso emancipare dalla giurisdizione dell' Autorità governativa la Colonia Teatrale, li piccioli Teatri, li così denominati *Casotti*, e tutt' altro luogo destinato a pubblici spettacoli. La direzione e vigilanza degli spettacoli qualsiano è alla dipendenza di detta Autorità; per lo che siano rappresentazioni teatrali, siano spettacoli di svariato altro genere, lo scopo de' quali è il pubblico di-

vertimento, senza tener conto nè della loro importanza, nè de' luoghi ove si eseguono, nè l'ordine delle persone pe' quali sono di passatempo, la direzione e vigilanza compete alla detta Autorità.

In una parola dichiariamo che i pubblici divertimenti, senza eccezione veruna, sia nel personale che li esegue, che li regola, e li dirige, sia nel materiale, per la parte disciplinare, sono di assoluta ed esclusiva dipendenza dell'Autorità preposta pei Teatri e Spettacoli, ed i precetti regolamentari che si trovano stabiliti sono a tutti indistintamente applicabili.

Illustre Marchese

Dotata Ella di qualificazioni prezzevoli, le si addice pure isquisito genio per le belle Arti, e delicato gusto per gli Spettacoli Teatrali.

Non stranieri noi in questo genere di godimento, sufficientemente istruiti nella Teorica delle dottrine amministrative, e conoscitori della Scienza pratica delle faccende Teatrali che per cagioni forse non più verificabili ce ne diedero l' occasione, la opportunità ci porsero a metter fuora alcune nostre opinioni, tutte in ordine a spettacoli Teatrali, quali opinioni, ad insinuazione di ragguardevoli nostri Amici pubblicammo per le stampe in taluni nostri scritti, nel primo de' quali demmo l' Epigrafe *Poche idee spontanee in*

rapporto a' Teatri, discorremmo in quello sopra tre argomenti, de' quali

Il primo sul bisogno ed utilità de' Teatri nelle grandi Capitali.

Il secondo sulla necessità ed importanza d' un' autorità che ne regoli gli spettacoli.

Il terzo ebbe per iscopo dettare le regole di un progetto plausibile d'una impresa Teatrale pe' Reali Teatri di Napoli, quante volte si avesse voluto formare coll' associazione di più persone.

Quello scritto nostro può dirsi scientifico, e Teoretico, imperocchè tratta cose generiche, ed applicabili pe' Teatri di tutti i Paesi.

E perchè li due grandi Teatri di questa Capitale sono caduti in abbassamento per cagioni d'indole diversa, la spinta che ci diede uno fra li distinti amici nostri, c' indusse a rilevarli, scrivere, e stampare una seconda operetta, la Epigrafe della quale è *Sulle cagioni del decadimento degli Spettacoli nelli Teatri in Napoli, e su mezzi per arrestarne il progresso, e ridonar loro splendore.*

Nell'occuparci in quell'esame palesammo le piaghe de' Teatri di questa Capitale, in altri termini discorremmo nella specie, ed applicando le dottrine economiche, ci parve buon consiglio suggerire espedienti facili da adottarsi, per ridonare ad essi Teatri rinomanza.

L'intendimento nostro ci veniva imposto dal doppio scopo, cioè correggere errori pregiudiziali di già esistenti, e notorii, introdurre novazioni ben intese, e di fondato buono augurio; con ciò fare la mira nostra fu quella rafforzare la tendenza di coloro che ora in scarso numero però frequentano i Teatri, farla nascere ad un'altra classe di persone che ne mancano affatto, e che godono degli Spettacoli Teatrali, diremmo omiopaticamente in qualche sola epoca dell'anno a cagione delle difficoltà, che usi introdotti con poco criterio, e sostenuti da errori grossolani, ne hanno formato quasi barriera insormontabile a vincersi.

Quello scritto nostro ben accolto dalla pluralità, trovò gradimento ne'lettori, e pel veritiero, e diligente nostro dire, somministrò occasione per compartircisi lode dagli uomini d'ingegno, e di sapere; essi tutti insieme lessero nello scritto nostro la perizia non meno che mostravamo in quelle faccende, che il più leale e disinteressato desiderio pel pubblico bene. La invidia però che col suo nero e largo manto è sempre bramosa di ottenebrare la candidezza e lo splendore della verità, si fece presta col suo brutto grugno per menomare il merito del nostro dire, nella falsa credenza che inducendo in errore li poco esperti, o coloro che ritengono memoria delle ultime cose che leggono, le novazioni proposte trascurassero, e non si conseguisse il suo fine. Nel disprezzo che il pubblico onesto e coscienzioso tiene gli uomini di sì basso e

detestabile pensare, lodando le manifestazioni nostre, ha con noi solamente parseggiato qualche rammarico nello scorgere la tenacità nel vecchiume, e diremmo la protervia a rimanere negli errori, nel mentre ne'tempi nostri stanno nella bocca di tutti li due vocaboli *Civiltà e Progresso* attributi de'quali in fatto, sgraziatamente manchiamo.

Ma noi, rispettabilissimo Sig. Marchese che abbiamo scritto in fatto di Spettacoli Teatrali per mero genio, che abbiamo manifestato i pensamenti nostri coscienziosamente, e senza la pretensione che fossero esclusivi, od altri obbligatoriamente li accogliesse e li adottasse, non ci siamo messi in cagnesco, nè ci siamo arrestati alle malignazioni degl'invidiosi, per tacere sopr'altri buoni nostri suggerimenti, anzi fermi ne' nobili pensamenti che professiamo, abbiamo voluto occuparci di un terzo lavoro che pure abbiamo dato alle stampe. L' epigrafe di esso è *Pensamenti sul modo di determinare il grado di merito degli Artisti Teatrali, e fissarne la relativa compensazione*—Racchiude tale nostro scritto.

Il progetto messo fuora colle sole nostre cognizioni, e senza suggerimento di chi che sia, entra nell'ordine del primo nostro scritto, vale a dire è generico, teoretico; e sotto tali rapporti scientifico; la idea è nuova, e confidiamo che venga reputata ingegnosa.

La esecuzione però del nostro progetto incontra difficoltà.

noi lo conosciamo, e coscienziosamente lo abbiamo dichiarato; le difficoltà però non sono del genere che possano qualificarlo chimerico o romantico; noi lo abbiamo messo sotto la protezione della Diplomazia, lo abbiamo raccomandato a personaggi distinti che fanno parte delle Legazioni delle potenze Straniere; ad uomini di genio, a viaggiatori che amano acquistare rinomanza; in una parola agli uomini di vero merito. La Istituzione del Collegio Artistico che noi proponemmo ne farebbe acquistare non poco a chi riuscisse di conseguire il fine. Dal canto nostro la convinzione che desideriamo il bene senza mira secondaria, che i nostri amici ne sono convinti, ci costituisce una compiuta soddisfazione.

Dopo pubblicato detto terzo nostro scritto, ci è sembrato che vi fosse ancora un voto da riempiere su Teatri. Per quanto sappiamo noi, non vi è un regolamento disciplinare ben inteso che servisse pel servizio interno de' Teatri; fra noi almeno non ve n'è alcuno di pubblica ragione che stabilisse precetti per ogni e singola cosa, che togliesse la opportunità alle soperchianze, che non alterasse l'equilibrio, mezzo solo ed unico per lasciare la giustizia al suo posto.

In ordine a questo regolamento appunto abbiamo anche noi voluto scrivere, seguendo sempre i suggerimenti del nostro modo di pensare, i precetti delle due scienze, la legislativa, l'economica, quelli della morale, il rigore della logica. Gli abbiamo dato per Epigrafe *La disciplina pei*

grandi Teatri, ossia i precetti regolamentarii pel servizio interno de' medesimi.

Ella conosce il contenuto ne' soprindicati tre nostri scritti per avergliene presentati d'ognuno l'Esemplare.

E perchè con questo nostro quarto lavoro ci sembra avere esaurito tutto quello che potevamo dire in rapporto a' Teatri e spettacoli, sia nel genere, sia nella specie, essendo nostra intenzione dare a lei una pruova luminosa della nostra stima, e mostrarle la riconoscenza nostra pe' modi grandemente cortesi, co' quali ci ha onorato della sua amicizia, ci siamo determinati farne a lei la dedicazione, nella piena certezza che si degni accoglierla, e rilevi nel nostro oprare il più rispettoso atto di nostra devozione verso di lei.

Ossequiosissimo Amico

Cav. Antonio Larussa

All' Illustre
Marchese di Balestrino
Consigliere di Legazione
di S. M. Sarda in
Napoli

A' LETTORI

Dopo di aver dati a stampa tre scritti nostri in materia Teatrale, e con precetti conosciuti di pubblica economia, discorrendo or di teoriche, ed or di applicazioni, nel metter fuora i nostri pensamenti, avemmo in particolar mira i Reali Teatri di questa Capitale, meno l'ultimo che per tutt' i Teatri delle grandi Capitali destinammo, fra quali certamente rimangono noverati quelli di Napoli.

Non del tutto soddisfatti rimasti saremmo però, qualora avessimo messo termine, almen per ora a nostri lavori Teatrali, senza pubblicarne altro di maggiore importanza, che affatto nuovo nel genere suo, lo scopo fosse stato quello dettare i precetti rego-

lamentarî per lo servizio interno Teatrale in tutte le sue moltiplici e svariate relazioni, onde ottenersi un più regolare andamento negli spettacoli.

Nel concepirne il pensiero, ed era appunto quando stavamo per compiere il progetto sulla creazione del Collegio Artistico Teatrale Europeo, il cui scopo sia determinare il grado di merito degli Artisti addicibili ne' grandi Teatri, e fissarne i compensamenti, era il nostro proponimento compilare la disciplina in forma di Codice articolato indicandone i precetti; meditando però sopra tale nostro pensiero riflettemmo che nello scrivere la disciplina regolamentare lo facevamo pe' Teatri di tutti li grandi paesi culti, quindi, se ci fossimo rigorosamente attenuti a' precetti di bontà assoluta, la disciplina che avremmo dettato, non avrebbe contenuto esattamente la bontà relativa, di conseguenza il lavoro nostro avrebbe racchiuso difetti, perciò lo scopo nostro non si conseguiva, quindi ci è sembrato miglior consiglio rinunziare la forma che divisavamo col primo concepimento e metterne in pratica una seconda, quella che adottiamo, cioè manifestare i pensamenti nostri in ordine a' precetti di essa disciplina in forma di narrazione, e lasciare a chi ne ha il diritto respet-

tivamente in ogni grande Città attingendo nella fonte che noi con pura acqua apriamo, que' precetti che saranno creduti li meglio adattabili in quel determiniato Paese. Con questa latitudine aprir la via sulla concordanza de' due precetti, la bontà assoluta e la relativa, coniugio, dal quale si può esattamente conseguire lo scopo.

Il lavoro che diamo è spontaneo; e coscienzioso, come le precedenti altre nostre operette messe a stampa fin oggi, lo rendiamo di pubblica ragione, senza attenderne lode universale; nuovo e generico com'è senza dubbio, ne otterrà qualcheduna. A noi sembra completo, che risponda al fine che ce lo ha suggerito, che i suggerimenti nostri possono essere di utilità, e questa è la costante nostra tendenza. Sia considerato però come si voglia, giudicato alla volta di cadauno; sia pur letto come un articolo di giornale; ritenghiamo la certezza, che gli uomini di genio, ed in ispecie coloro che sono stati, e sono nel potere, che hanno governato e governano assembranze, o convitti legalmente riuniti, ci accorderanno la loro stima, rinverranno giudiziosi, filantropici, ponderati e morali i pensamenti nostri, ed è tutto quello che desideriamo.

Lo scopo nostro disinteressato sempre rimarrà pur conseguito, per la convinzione che ritenghiamo di aver scritto senza lo studio *ad hoc*, che mostriamo una qualche perizia sulla scienza di Economia pubblica, che ci siamo ingegnati applicarla nell' amministrazione Artistico-Teatrale; che siamo primi, e soli fino ad oggi discorrerne con modi ordinati, da ultimo che gli uomini di genio, filantropici come noi e civili ci sapranno buon grado in questo rincontro.

Ci sará da ultimo consolante prevvedere che uomini più ingegnosi e meglio istruiti che noi, dal lavoro nostro prenderanno occasione per portarvi miglioramenti lodevoli e ritenendo la gloria, che si addice all' *inventis addere* quella dell' invenzione primitiva rimarrà a noi.

Ecco tutto —

INTRODUZIONE

In altro rincontro noi discorremmo sul bisogno de' Teatri nelle Capitali, e sulla utilità che ne consiegue da' pubblici Spettacoli; consegnammo la dimostrazione evidente sopra tali due argomenti in uno scritto con Epigrafe. *Poche idee spontanee in rapporto a' Teatri*, del quale facemmo intitolazione al Ministro della Istruzione Pubblica, e lo demmo alle stampe con data del **10** gennaio di quest' anno **1850**.

Accolse assai gentilmente il lodato Ministro la dedicatoria a lui dello scritto nostro, e ce ne diede luminosa pruova, allorchè in occasione d'avergli noi rimesso successivamente altri nostri scritti messi an-

che a stampa, de' quali taluni pure in cosa Teatrale ed altri in isvariato soggetto, colla data del 10 giugno corrente ci diresse cortese e prezzevole suo foglio con ringraziamenti, ed encomî sopra tutt'i nostri lavori, in generale, ed in ispezie per quelli relativi a' Teatri.

Riporteremo nella fine di questo lavoro l'onorevole suo foglio per fare omaggio all'onorificenza accordataci e dargli attestato della nostra riconoscenza e gradimento, in questo rincontro (1).

Poco dopo la pubblicazione dell'enunciato nostro scritto, indotti dalle graziose richieste di un distinto nostro amico il Principé . . . . . nel giorno 10 febbraio femmo mettere a stampa altro scritto nostro con titolo — *Sulle cagioni del decadimento degli spettacoli ne' Teatri in Napoli, e su' mezzi per arrestarne il progresso, e ridonar loro splendore.* In questo scritto rendemmo palesi le piaghe del nostro Teatro massimo, e come medico non di ultima rinomanza fummo presti a suggerire i farmaci per guarirle; erano di nostro pensamento gli espedienti, che proponevamo, non pretendemmo che altri vi parseg-

(1) Pagina N.°

giasse; lo dichiarammo coscienziosi. Ci fu lusinghiero raccogliere dalla pluralità de' nostri amici, ed in ispezie dalli più intelligenti, e conosciuti per delicato gusto in fatto di Teatri e Spettacoli pronunziate congratulazioni; e tale lusinghiera accoglienza fu a noi di sprone onde scrivere sullo stesso soggetto Teatrale in prosieguo, ed ora ci ha determinato a compor questo.

Esposte da noi senza ostentazione, dottrine teoretiche nel primo de' denotati due nostri scritti, nel secondo anche dottrine di economia pubblica con buoni suggerimenti andavamo esponendo, e con franco e leale amor del comun vantagio, desideravamo vedere de' suggerimenti nostri la pratica. La chiarezza del nostro dire nell' esposizione; le verità liberamente, e coscienziosamente da noi rendute palesi, da ultimo le nostre dimostrazioni logiche affiancate da' fatti che con mira di rendere più aperte le argomentazioni riportammo, furono tutt' insieme l' occasione per darsi a noi le pruove non equivoche di lode sul dir nostro; le congratulazioni ripetute a viva voce, e quelle fatteci per mezzo di lettere, hanno dato largo compensamento a' lavori nostri; ci hanno indotti pe' successivi.

Intanto le nostre esposizioni scientifico teoretiche prima, e le positive ed applicate pe' Teatri di Napoli dopo, spinsero il pensier nostro ad altro soggetto Teatrale, generico teoretico, nuovo ed ingegnoso senza dubbio; scrivemmo dando fuora taluni pensamenti nostri in argomento di maggiore importanza. Ci parve che la condizione de' tempi imponesse un espediente opportuno, onde con modi certi la conoscenza si avesse sul merito degli artisti Teatrali nelle varie branche di quelle professioni, e regolasse pure i compensamenti ad essi attribuibili; quindi senza il suggerimento di alcuno, e senza consultare il parere di chi che sia, facendo tesoro delle sole conoscenze nostre qualunque esse fossero, immaginammo e scrivemmo un progetto tendente all' enunciato nostro scopo, ed allo scritto nostro che stampammo alli 20 maggio passato mese, demmo l' Epigrafe — *Pensamenti sul modo di determinare il grado di merito degli Artisti Teatrali e fissarne la relativa compensazione.*

E perchè ad un pensiero altro ne succede ideologicamente, i primi lavori nostri in faccende Teatrali e nel genere, e nella spezie, messi fuora senza vanità, senza fine secondario, e con propo-

nimenti filantropici certamente lodevoli pel bene di tutti, o della pluralità almeno, ci parvero incompleti ancora, e tali da farne desiderare altro di maggiore rilievo, un codice di disciplina non esistente finora per quanto è a notizia nostra, o se vi sia, non scritto col metodo che ci proponevamo noi, nuovo se non in tutto nella gran parte, ordinato, generico, applicabile pel servizio di ogni e qualsiasi grande Teatro delle diverse Capitali di Europa, ci è paruto d'importanza, che scrivendolo e pubblicandolo, sarebbe stato assai bene accolto ci siamo indotti perciò comporlo e renderlo di pubblica ragione. Sia comunque, la esistenza, od inesistenza di un codice del quale ci lusinghiamo essere i primi a discorrere, a noi poco cale; e sia pure che questo nostro lavoro Teatrale vada a sangue a tutti coloro che lo leggeranno o a taluni solamente, noi buon grado sentiremo la pronunziazione di coloro che potessero lodarlo, indifferenti saremo alle critiche altrui, nè ci daremo la sollecitudine fermarci sulle discussioni da Caffè che sullo scritto nostro potranno farsi e spacciarsi, nè sopra li giudizi di coloro a' quali è il diritto di parlare perchè hanno la bocca e la lingua, ci dichiariamo liberi nei pensamenti nostri, leali, coscienziosi e franchi nel

palesarli, rimarremo a tutto indifferenti; ne abbiamo l' abitudine.

È perchè tutti sappiano a quanta poca cosa, restringeremo le querele nostre, nel caso di osservazioni che possibilmente ci si potranno fare in contrario, dichiariamo che non daremo mai la soddisfazione a' nostri oppositori metter fuora nostre repliche a qualsiasi cosa possa dirsi, e che nel termine di questo nostro scritto, come appendice, scriveremo un racconto faceto che servirà di preventiva risposta; così daremo termine per ora a' nostri lavori Teatrali.

NOZIONI E PRECETTI GENERICI

La famiglia Teatrale può essere considerata sotto certi tali determinati rapporti come una Colonia; imperocchè formandosi essa famiglia di molte genti di svariato ordine ed esercenti professioni diverse, come anelli di una stessa catena, hanno però fra esso loro stretto e tale nesso che dall'assieme delle combinate relazioni nel risultamento si hanno gli spettacoli Teatrali; i pubblici divertimenti.

È ritenuto il principio che associazioni qualsiano non possano avere buona e durevole esistenza, quando precetti di regola non fissino invariabilmente i dritti e le obbligazioni degli associati, e non siano di pubblica ragione i modi

onde far valere i primi, ed imporre la esecuzione de' secondi, la indispensabilità della disciplina regolamentare non può essere rivocata a dubbio. Ne consegue quindi da questa dottrina che la famiglia Teatrale che ci piace denominare Colonia Artistica, non può esistere e bene servir al suo scopo senza che leggi e precetti tutti specifici non regoli ogni e qualsiasi suo andamento.

E perchè gli atti governativi, dettati con i principî di diritto e di pubblica economia, benchè abbiano la bontà assoluta e la relativa, non possono star da per loro, fanno sorgere spontanea la idea sulla necessità della esistenza di un capo regolatore, cui affidata la cura per l'osservanza delle leggi e precetti tutti, vigili sul rispetto de' dritti degli assembrati in famiglia, sia presto a farne adempire le obbligazioni; in altri termini, conservi nella sua istituzione l'equilibrio fra le genti riunite.

L'Autorità dunque preposta a Teatri, ed a' pubblici spettacoli è di necessità assoluta, è indispensabile.

In ordine a questa parte del lavoro nel quale ci siamo impegnati e sulle qualificazioni che concorrer debbono a tanto soggetto, ci riportiamo strettamente a quello ch' esponemmo nel nostro

primo scritto, e tenaci di que' nostri pensamenti ben ponderati e logicamente meditati, senza aggiungere, o togliere cosa alcuna, ripetiamo quello che allora dicemmo trascrivendo il periodo che forma parte dell' Articolo 1.° del nostro scritto in faccende di Teatro, in quello che ha per epigrafe — *Sulla necessità ed importanza di una autorità che regoli ogni e qualsiasi spettacolo.*

Dicemmo che l' Autorità preposta a Teatri debba possedere per prima dote la stima del Pubblico; il contegno decoroso nella persona; avere grado non ultimo nella Società; non essere Straniero nelle materie legali, peritissimo nella scienza della pubblica Amministrazione, qnando non intelligentissimo, conoscitore almeno delle Arti in generale, amante in ispezie assolutamente delle belle Arti, facile e chiaro nel pensare e nel dire, prudentissimo nell'operare, grandemente giusto; amabile nel tratto; in una parola uomo che sappia servire per sapere comandare; e rammentammo allora il dire di un soggetto di grande ricordanza il quale dichiarò e fu severo nel precetto che per comandare bisogna saper servire; da ultimo che si scorga in lui avverarsi la massima scolastica *Oportet studuisse et non studere;* imperocchè un libro

a leggere, un Codice a consultare nelle frequenti e svariate sue incombenze egli non ha.

In ordine a tali qualificazioni noi non transigeremo, anzi proclamiamo coscienziosamente con voce stentoria ed alti tonante che facciamo voti, onde in qualunque siasi Capitale ove grandi Teatri esistono, il potere Governativo metta tutta la cura e la più diligente nella scelta di colui al quale debbesi affidare la Direzione degli Spettacoli tutti, e de' Teatri nella spezie e sostenghiamo senza tema di sbaglio che è tanto interessante la buona scelta di chi deve mettersi al governo della Colonia Teatrale, quanto lo è il regolare servizio di questa importante parte di pubblica utilità; e per afforzare questo nostro pensamento diciamo pure, e lo diciamo di buona fede, che se pe' Capi di altre pubbliche Amministrazioni, una mediocrità nelle qualificazioni sia sufficiente per disimpegnare gl' incarichi e farne compiere le obbligazioni, in considerazione degli aiuti che ricevono da buoni impiegati, nel disimpegno del servizio Teatrale essendo tutto rimesso alla espertezza e sapere dell' Autorità preposta, i pochi impiegati alla sua immediazione non possono servire che per la sola esecuzione; e se pur converrem-

mo che l' Autorità sia complessiva, vale a dire rappresentata da tre, od al più quattro individui, riterremmo sempre inalterabile il pensiero sulle qualificazioni da possedersi indispensabilmente dalla detta Autorità, unica o complessiva che sia; soggiungeremmo solamente che nel caso della composizione di un Collegio, tutt' i componenti di esso dovrebbero essere scelti costantemente fra quell' individui che se non hanno tutte le denotate qualificazioni, nè abbiano almeno gran parte di quelle da noi noverate nel caso che l' Autorità sia individua.

Rifugge il pensier nostro ad uniformarsi alla falsa credenza che possan mancare in un gran Paese, in un Regno persone che abbiano le qualificazioni che noi commendiamo, si cerchino e si rinverranno.

Partendo poi dal principio che abbiamo stabilito, e che vorremmo fosse scrupolosamente adottato, procediamo lieti a tessere la nostra tela, e dare al nostro piano quel grado di perfezionamento che è compatibile colle nostre conoscenze, e co' suggerimenti che ci presenta il pensiero, e senza l' aiuto altrui, diremo per necessità ideologicamente e spontanee le nostre opinioni.

L' autorità della quale parliamo avrà la direzione suprema e la vigilanza generale sopratutto quello che concerne l' intero servizio de' Teatri e pubblici spettacoli.

Alla sua dipendenza sarà il personale nella sua massa, e la direzione sulla parte materiale sarà soggettata alle sue disposizioni ne' limiti dell' alta vigilanza, pella conservazione della unità, regolarità, ed esattezza del servizio negli svariati suoi rapporti dalli quali nascer dee il bene inteso assieme.

E da questo primo precetto ne consegue che saranno alla dipendenza della enunciata Autorità, le scuole delle quali appresso discorreremo, i loro direttori, e tutt' i serventi; gli Artisti tutti di qualsiasi ordine e classe, gl' imprenditori qualunque ne sia la loro denominazione, ed in generale, ogni e qualsiasi persona che faccia parte della Colonia ossia famiglia Teatrale.

Nel dichiarare intanto che all' Autorità preposta a' Teatri viene attribuita la direzione Superiore, e la vigilanza generale di tutto quello che ha relazione a'Teatri e Spettacoli, non intendiamo dire che essa Autorità abbia il potere dittatorio, Iddio ci guardi suggerire atti di so-

perchianza, o di dispotismo: intendiamo, che l' Autorità, informata d' ogni cosa, debba sorvegliare in tutti i rami, sempre però ne' limiti della ragionevolezza, e rispettando nel perimetro competente a cadaun servente i diritti che gli rivengono nelle sue incombenze: tal che se l' Autorità per motivi ragionevoli, e che dee sempre giustificare disapprovi la rappresentazione di una opera per modo di esempio, di un Ballo od altro, se riprovi un vestiario per difetto nel costume, o mancamento qualsiasi; se non scorga una corrispondenza nello Scenario, nel macchinismo ed in una parola in ogni e singola cosa che sia necessaria a concorrere per la buona riuscita degli spettacoli, non perciò essa Autorità potrebbe attraversare gl' interessi di un Impressario, qualora circoscritti fra cancelli della ragionevolezza siano in concordanza delle obbligazioni che ha egli contratte col governo, e col pubblico; nè potrebbe imporre anche per esempio, che un Artista cantante canti con un metodo piuttosto che un altro, che un ballerino danzi in una od altra foggia, che uno scenografo, un Macchinista e qualunque altro artista si allontani da' precetti che riconosciuti nell' Arte o nel mestiere suo ammetta

diversità che tornino a pregiudizio della respettiva reputazione. In questa parte di servizio gli artisti sono a reputarsi indipendenti.

L' Impresario sarà assolutamente alla dipendenza dell' Autorità, nè potrà fare cosa qualsiasi riferibile al servizio teatrale in generale ed alle rappresentazioni, se non siano rapportate all' Autorità, e da questa approvate.

Riterrà a tutto rigore l' Autorità la stretta osservanza delle condizioni pattuite fra l' Impresario ed il Governo, e quelle fra esso lui gli Appaltati, ed il pubblico, nè verrà permessa variazione qualsiasi, senza la preventiva giustificazione della cagione: e la comprovata ragionevolezza della medesima, nella intelligenza che se le variazioni hanno rapporto alle obbligazioni contratte verso il Governo, rimanendovi straniero il pubblico, basterà l' adesione di essa Autorità per la modificazione; ma se risguardi quelle contratte verso gli appaltati, ogni mutamento qualsiasi, anche se fosse in meglio, dovrà essere consentito dagli Appaltati istessi, dietro interrogazione che verrà ad essi fatta per mezzo di avviso, col giornale Uffiziale e con gli altri modi d'uso, con invito a dichiarare ognuno la sua opinione, in un

determinato numero di giorni, scorsi i quali si terrà come adesione la quiescenza degl' interessati.

Ma se pure i mutamenti che per cagioni qualsiano l' Impressario proponesse farsi, saranno in meglio notoriamente, non vengano accettati, dovranno essere disapprovati dall'Autorità, e farsi eseguire il contratto. Pe' soli casi però che le variazioni derivassero da cagioni insormontabili, comprovate, i mutamenti potranno permettersi sotto due condizioni, la prima che vengano manifestati sempre con avvisi al pubblico colla esposizione delle cagioni; la seconda che oltre l'adempimento della obbligazione ne' modi sostituiti, vi sia un compensamento, come ammenda della trasgressione del patto alla quale va congiunto il pregiudizio dell'appaltato. Noi opiniamo sempre a favore della pluralità.

L' Impresario attenendosi sempre alle condizioni pattuite col Governo, e col Pubblico, e senza poterle variare come abbiamo detto, sarà libero nel regolare le sue faccende amministrative per ogni e qualsiasi altra cosa abbia rapporto al servigio de'Teatri, o rappresentazioni degli spettacoli, nè potranno imporglisi altre obbligazioni, tranne quelle risultanti da' suoi contratti. Noi sia-

mo severi a voler che si stia al precetto della reciprocazione, e che l' equilibrio non venga menomamente turbato; non troveremo perciò soverchio ripetere tenersi in mira l' Impresario per quanto riflette le sue obbligazioni, non invadere però i suoi poteri, nè immeschiarsi l' Autorità nelle faccende economiche della Impresa; suggeriamo di vantaggio che all' Impresario si diano tutte le possibili facilitazioni e gli si aprino tutte le vie per fare il bene suo, nella certezza che questi espedienti concorreranno immancabilmente pel miglior servigio teatrale.

Le rappresentazioni degli Spettacoli sono a riguardarsi come una parte della economia della Impresa; quindi è l' Impresa quella che ha il diritto regolarli, sempre subordinamente a' patti che nel doppio rapporto si trovano stabiliti: A togliersi però gli arbitrii, e contrattarsi col pubblico nella reciprocazione de'rispettivi interessi, noi inculchiamo che negli appalti rimanga ogni cosa stabilita; le reticenze, siano figlie di disaccortezza, siano suggerimenti di retro pensiero debbono evitarsi.

Circa il metodo d' addottarsi per le varie rappresentazioni, nelle sere de' giorni in cui avranno

luogo i spettacoli, l' orario per lo cominciamento di essi, considerate le tendenze della pluralità nel pubblico Teatrista, sarà stabilito sempre in modo da escludere l' arbitrio da parte dell' Autorità, ed il capriccio dell' Impresario. Non ci stancheremo ripetere in ogni rincontro che il precetto sull' equilibrio dovrà essere di stretto diritto, e senza veruna eccezione, la legge invariabile.

Rispetto al servizio degli Artisti noteremo primamente che essi non debbano riconoscere altra dipendenza tranne quella dell'Autorità preposta a' Teatri e Spettacoli per quanto riguarda la disciplina, e quella dell' Impresario per quanto concerne le obbligazioni fra esso loro contratte; ogn'altra autorità deve rimanervi affatto esclusa, e come straniera non prendervi ingerenza per tutto quello che può avere relazione a faccende Teatrali, sia nel ramo del personale, sia relativamente al materiale. Noi vogliamo che la famiglia Teatrale sia considerata nel senso del vocabolo una Colonia con dipendenza esclusiva da un Capo, e regolata con leggi eccezionali e specifiche; la mira nostra è quella di ordinare questa parte di servizio pubblico con precetti tali da conseguirsi esattamente lo scopo suo.

L' unità si conserva senza incontrare ostacolo qualora si evitino le divergenze, le collisioni.

È nostro intendimento che l'Autorità destinata al governo della Colonia Artistico-Teatrale, rivestita dignitosamente de' poteri necessarj abbia alla sua immediazione gli Agenti tutti che sono bisognevoli a servire; emetta i prevedimenti suoi in ogni occorrenza, con la piena indipendenza e li faccia eseguire senz' avere bisogno di ricorrere ad altra autorità, o provocare misure che per lo più degradanti, non sono mai lodevoli da coloro che guardan le cose sotto i rapporti di legalità, giustizia e decoro.

All' immediazione dell'Autorità preposta a' Teatri vi saranno serventi d' ordine svariato e nel numero competente al bisogno, consisteranno;

Per lo servizio *Burocratico* nel numero di 4 individui che riunisca ognuno le qualificazioni necessarie per essere reputato di merito. La scelta sarà fatta dall'Autorità, tenendo presente la condotta morale, la istruzione e soprattutto la conoscenza perfetta della lingua del proprio paese in preferenza e la francese, e lo scrivere corretto. Uno fra li quattro, quello che sarà di maggior merito, funzionerà da capo. A'primi tre verrà assegnato uno

stipendio mensuale di duc. 20 almeno per ognuno; e di duc. 30 pel secondo designato Capo. Tali assegnamenti potranno essere variabili per cagion di luogo.

Fra i concorrenti a tali impieghi resteranno affatto esclusi gli individui che di qualunque merito fossero abbiano altro impiego sia in Amministrazione pubblica, sia in confidenza privata, ed esclusi ne saranno pure gli esercenti di professione qualsiasi. Gl' impiegati che vengano destinati al servizio della Segreteria de' Teatri e Spettacoli non debbono avere altra occupazione tranne quella che ad essi si addice.

Avrà parimente essa Autorità numero sei individui che denominiamo *Esecutori d' ordine* per la parte esecutiva del servivio; uno fra essi verrà destinato per capo col nome di *Agente superiore*. Per la mediazione di costui passeranno gli ordini dell' Autorità agli altri, egli è responsabile per l' esatto e rigoroso servigio. A cadauno sarà assegnato lo stipendio mensuale di duc. 15. Quello che sarà Capo ne riceverà duc. 18.

Da ultimo la forza materiale sarà composta di n.° 24 individui Armati, col nome di *Littori*; avranno essi un Capo graduato che si chiamerà

Littore delle Armi; la disciplina è tutta a responsabilità sua.

Ad ogni Littore verrà attribuito lo stipendio mensuale di duc. 9. Al Littore delle Armi verrà assegnato il soldo di 15.

Con apposito regolamento sarà detto il modo da prestarsi il servizio da Littori e questo sarà applicabile a tutti gl' impiegati del ramo esecutivo ciascheduno nel modo che si prescriverà.

Li serventi che sono destinati per lo servizio de' palchi, della Platea, e per tutto quello che ha relazione agli spettacoli, verranno nominati dall' Impresario ed approvati dall' Autorità Governativa; coloro che si distingueranno per zelo ed esattezza nel disimpegno del proprio incarico, acquisteranno titolo ad essere conservati, tutte le volte che finita una Impresa, ne succeda l' altra.

L' Impresario che verrà sostituito a quello che cessa, avrà diritto solamente di nominare quelli fra serventi che debbono assolutamente meritare la fiducia sua, vale a dire quelli che in certo modo lo sostituiscono nella persona, non potendo egli simultaneamente essere presente in più luoghi ed incaricarsi delle faccende tutte che lo riguardano. Per questa classe di serventi, l' autorità

non potrà prendervi ingerenza; dovrà solamente averne la cognizione.

Li Serventi pe' Palchi, e per la Platea riceverranno un salario mensuale di duc. 6 per ognuno. Il numero di essi serventi sarà fissato in proporzione de' bisogni di cadaun Teatro.

Tutti e qualsiano altri serventi che vengano destinati per la custodia di Teatri, per la loro nettezza, e per quanto altro possa occorrervi nella sfera del basso servizio e de' lavori grossolani artistici, saranno alla dipendenza esclusiva de' singoli Appaltatori, Capi d' Arte ec. ec. La responsabilità è tutta a carico de' Capi rispettivi.

S' intende sempre che a cagione dell' alta sorveglianza attribuita all' Autorità, il personale tutto dev' essere a lui noto, e le reclamazioni qualsiano fra Agenti Teatrali debbano essere portate sempre alla cognizione di lui senza eccezione veruna; il modo come dirimersi le quistioni per le faccende Teatrali verrà da noi indicato or ora.

Presso la Segreteria de' Teatri e Spettacoli vi sarà uno stato generale nominativo di tutt' i componenti la Colonia niuno escluso od eccettuato, saranno indicati i nomi, i cognomi, la qualificazione personale, il domicilio, in fine in quale

de' Teatri l' individuo presta servizio. Ogni mutamento verrà diligentemente notato.

Fissata la regola, diremo di massima pel servizio governativo Teatrale, e degli spettacoli qualsiano; determinate le attribuzioni dell' Autorità regolatrice; indicati sommariamente i dritti, e le obbligazioni degl' Imprenditori, tanto verso il Governo che verso gli Appaltati ed il pubblico, diffinita la reciprocazione de' dritti, e de' doveri degli Artisti tutti verso l' Autorità, l' Impresa ed il Pubblico; stabilito il modo circa la guarentigia universale ed i precetti per eliminare le soperchianze da parte di chiunque e a danno delle persone di qualsiasi grado possano essere; insomma messa nel suo assieme la rigorosa concordanza per l' equilibrio, diligenti noi ad escogitare tutt' i mezzi opportuni a rimuovere le cagioni di soperchianza e gli atti arbitrarj che a nostro modo di pensare, sono grandemente pregiudiziali, non meno alle relazioni sociali, che alla vera morale da tenersi in mira da chiunque è Capo o Direttore in un ramo qualsiasi della pubblica Amministrazione; i precetti da noi dettati hanno questo scopo; e ad oggetto di rendere più aperte le idee nostre, riassumendo le cose narrate stabiliamo.

Che l' Autorità preposta a' Teatri e spettacoli abbia la superiore direzione e l'alta vigilanza sul personale tutto, e sul materiale che ha relazione a' Teatri ed agli Spettacoli, che le sue estese attribuzioni siano però circoscritte fra cancelli della ragionevolezza, della imparzialità e della giustizia severa.

Che gl' Impresarî, Imprenditori, od appaltatori qualsiano nella immediata ed esclusiva dipendenza di detta Autorità non possano essere nè tenuti, nè obbligati ad altro sia verso del Governo, sia verso del Pubblico, sia verso chiunque abbia con essi relazione per faccende Teatrali, tranne per le cose per le quali hanno contratte obbligazioni, e sempre nella misura di esse, e nel modo fra esso loro fissato.

Che qualunque Artista o servente secondario e subalterno rispetti rigorosamente l' ordine gerarchico, e qualunque possa essere la sua attribuzione od incombenza riscuota parimente i risguardi che gli si addicono.

Circa le contestazioni notiamo che la unione numerosa di gente d' ordine svariato per professione, Arte o mestiere, benchè non sia unico il convitto, le relazioni fra esso loro li mette

in istretto rapporto e nella divergenza d' interessi diviene quasi necessità diremo promuoversi litigî; questa calamità inevitabile nello stato sociale, e tanto più ne' paesi che si qualificano civilizzati, debb'essere tenuta di mira e con espedienti fra i migliori conosciuti impedirne il numero, e minerarne il danno delle conseguenze.

Vi sono de' litigi che non rare volte prendono origine da cattive intelligenze, da false narrazioni, da puntigli, e via discorrendo, in somma da cagioni che bene esaminate non hanno un merito, possono però ritenersi come scintille elettriche, dalle quali conseguenze rilevanti e funeste ne succedono. Il metodo della conciliazione in tali casi è il più opportuno: eliminando nel loro nascere le brighe se n' evitano le conseguenze. L' ingerenza sopra controversie di tal fatta sarà tutta dell'Autorità superiore; è attribuito a lui compierne il carico e ridonare la concordia a contendenti. Era questa la nostra mira fra altre allorchè notavamo che fra le qualificazioni necessarie all' Autorità Superiore vi debba essere quella della prudenza, dell' amabilità sua, della cortesia, e di quelle altre che nel tutto insieme ispirano fiducia nel pubblico e lo rendono influente. I

buoni risultamenti delle conciliazioni sono di evidenza tale che notorì e non contrastati da chi che sia, ci dispensano discorrerne di proposito. Le conciliazioni possono essere delegate all'Assessore.

Vi sono però de' casi, e per isventura ben frequenti che per collisione d' interessi opposti, le liti non possono aver termine con la conciliazione. L' esame delle pretensioni de' contendenti va soggetto a regole di dritto; la pronunziazione di un Giudice diviene indisponsabile; per tali funesti casi appunto si è adottato l' espediente de' Tribunali e delle Corti, la Curia, ed i Causidici. Nella impotenza dunque di comporre quelle vertenze che escludono la conciliazione, buon consiglio suggerisce ricercare il migliore fra gli espedienti conosciuti ed in pratica in molte e svariate faccende sociali, mai per quanto noi lo brameremmo; gli arbitramenti.

Dicevamo allorchè per contentare il desiderio di uno fra'nostri Amici dettammo regole per una Impresa Teatrale rappresentata da Società in partecipazione, che uno de' precetti di buona Amministrazione pe' casi delle contestazioni qualsiano è quello di far diffinire le liti per mezzo di arbitramenti inappellabili; e proponevamo i mo-

di di esecuzione; fermi in quel nostro principio, che ritenghiamo coscienziosamente per lodevole, che lo vorremmo unico per ogni e qualsiasi controversia ed esclusivo, ripeteremo, identicamente quello che dicemmo allora, che ove la possibilità non l'esclude, la Curia ed i Causidici debbono allontanarsi sempre nelle controversie Teatrali. E perchè noi in quel rincontro scrivevamo precetti regolatori di una Società commerciale, ben potevamo stabilire quello opportuno a rendere stranieri alle dispute i Curiali ed il Foro; perchè la Legge universale impone l'esperimento degli Arbitramenti nelle faccende di Commercio col santo scopo di troncare le liti fin dal loro nascere togliere gli ostacoli al traffico. Così adesso che ci occupiamo di un lavoro di genere più elevato, e di maggiore importanza, ci facciamo presti a proclamare in modo pronunziato e solenne che in quanto alle vertenze fra i componenti la Colonia, non possa esservi adottato altro espediente, tranne quello dell'Arbitramento che venga ritenuto come necessario, inappellabile, assoluto ed esclusivo. Dio volesse e si adottasse per ogni litigio.

Che sia a ritenersi come il più consono agl'interessi de' contendenti tutti, l'espediente dell'arbitramento rifuggiamo credere in altri il pensiero op-

posto. L'abbreviazione del tempo che nelle liti agitate co'modi del foro è ordinariamente ben lungo; la economia nelle spese innumerevoli; l'attutimento delle cagioni da cui l'inasprimento degli animi; la minorazione del rattristamento, negli spiriti e cento altri vantaggi che vi sono annessi, sono proprii degli arbitramenti. Deploriamo che questo santo espediente per la corruzione in cui è la morale pubblica non possa essere il mezzo unico per comporre le liti tutte, e la folla de'Causidici che alimenta la malignazione di esse liti co'metodi trapazzanti e dispendiosi quasi che da per tutto in pratica, con le cavillazioni immorali perciò punibili non resti bandita.

L'ignoranza qualche volta, ma più frequente la malizia travisa le quistioni, ed il garbuglio de'faccendieri strascina li *volentes* e li *nolentes* nel precipizio delle liti. Nella farragine del Foro, la luce della verità non così facilmente si fa strada a traverso delle dense nubi per le quali deve passare. Con l'arbitramento la cosa è ben altra. Le quistioni presentate ad arbitri intelligenti ed onesti prendono d'ordinario la vera loro fisonomia; sta per fatto che qualora la quistione sia ben fissata, la ragione si fa aperta, il dritto che ne consegue diviene luminoso e la giustizia prende il posto suo immancabilmente.

Messe le quistioni nel vero punto di vista, lontani i garbugli, le liti possono finire nel loro nascere e quel male che gravemente afflige la pluralità sociale non contaggerà la Colonia almeno.

I Teatri ed i pubblici spettacoli hanno lo scopo di rallegrare, è naturale il desiderio nostro trovare gli espedienti, onde gli operatori della allegria non vengano essi rattristati per le liti.

Non ci fermeremo gran tempo a discorrere sui precetti relativamente agli Arbitramenti, imperocchè sono essi assai noti per occuparcene come faremmo per altro argomento. Notiamo solamente che le liti possono avere relazione col governo della Colonia, ed in questo caso per parte dell'Autorità debba scegliersi l'uno fra li due Arbitri proponghiamo perciò come dicemmo in altro rincontro, la permanenza di un Assessore, scelto fra le persone di alta reputazione a questo nobile uffizio, mentre qualora nelle contestazioni l'interesse è tutto di ragion privata, gli Arbitri saranno della scelta volontaria e libera de' contendenti: che negli arbitramenti di tal fatta l'autorità governativa non debba prendervi altra ingerenza tranne quella di fare eseguire la sentenza pronunziata inappellabilmente nell' Arbitramento.

ARTISTI TEATRALI

Divideremo in due la Classe di tutti gli Artisti Teatrali; ne denomineremo una scientifica; l' altra meccanica; nella prima ascriveremo i Suonatori, li Cantanti, i Drammatici, i Ballerini, i Mimici, sia qualunque il grado e l' incarico che abbia ognuno individualmente; nella seconda comprenderemo li Scenografi, li Macchinisti, ed in generale tutti coloro che in isvariato ramo hanno incombenze relative all' esecuzione degli spettacoli nella parte artistica.

Primo, ed universale sarà per ambedue le Classi il precetto che l' obbligazione respettiva d'ognuno rimaner debba rigorosamente circoscritta nei

patti convenuti, sia col Governo, sia coll' Impresario, sia verso chiunque, ed in verun caso si possa eccedere in esigenze sotto qualsiasi ragione o pretesto, quindi ogni e qualsiasi pretensione messa fuora, non contemplata nella convenzione, sarà ritenuta come soperchianza, perciò rigettata, solo perchè darebbe occasione di litigio che bisognerà impedire.

Nell' avvenimento di quistioni di tal fatta è dovere dell' Autorità accogliere il reclamo di colui che possa produrlo, e troncare la controversia nel suo nascere se sia possibile. L'esperimento della conciliazione è il primo —; l'arbitramento necessario saran in pratica, qualora l'altercazione che sorga non sia tanto chiara da per se, che l'Autorità possa rilevare il torto manifesto del contendente, e costringerloa rientrare nel suo dovere in qual caso il provedimento sarà allora di ufizio.

I mancamenti degli Artisti tutti potranno essere puniti con doppio genere di pena, sempre però in linea economica, e con precetto dell' Autorità, come appresso diremo.

Il genere delle pene ordinarie consisterà nelle ammende, le proporzioni saranno nella misura de' mancamenti, applicate gradualmente con equi-

tà sempre e con ragionamenti che sarà obbligato fare l' Autoritá nel decretarle prudenzialmente.

Ritenghiamo come massima che le ammende siano la sanzione penale pe' mancamenti addebitati agli Artisti Teatrali della Classe Scientifica, e crediamo che sia la più opportuna per conseguire il doppio fine della legge punitiva , l'emenda del reo , l'esempio degli altri.

Il guadagno è lo scopo che presso a poco induce tutti a travagliare , e questa mira è grandemente manifesta nella plurarità degli Agenti Teatrali , le ammende dunque sono le sanzioni penali le più consone e quelle che danno i migliori risultamenti in linea preventiva.

Dell' altro genere di pena l'afflittiva personale , dovrà farsene uso nella Colonia con moltissima economia ed in taluni casi eccezionali che in appresso indicheremo.

Le ammende pe' mancamenti in faccende Teatrali dovranno essere sempre pattuite ne' contratti, in difetto potranno essere decretate dall' Autorità per quella spezie di mancamenti però che avendo relazione al Servizio Teatrale, la punizione in uso è l'afflittiva ; cederanno le ammende a favore dell' Impressario , qualora vi sia luogo

a rifacimento di danno finanziero verso di costui, a favore della cassa della Colonia, qualora hanno rapporto sopra tutt' altro oggetto di servizio.

In quanto le ammende che si trovassero pattuite nelle scritture stipulate colle contrattazioni, si dovrà stare rigorosamente alla convenzione. Circa quelle che possano essere decretate dall' Autorità, la riscossione verrà fatta con ritenute sopra i salarii assegnati a cadaun artista.

Il modo come determinarsi la quantità delle ammende è rimesso alla prudenza dell' Autorità, atteso che potendo essere di svariato genere il mancamento è di grado vario colui che lo commette, così esse ammende non possono andar comprese in una regola generale ed invariabile.

Essendo attribuito all' Autorità decretare le Ammende e fissarne la quantità in vista delle circostanze che gliele impongono, è pure in lui la facoltà rivocarle, o minorarle in contemplazione di motivo ragionevole che gliel suggerisca.

È nostra opinione che rimanga una volta per sempre condannata la pratica in uso verso gli Artisti Teatrali, senza distinzione di grado e per mancamenti di qualsivoglia genere, la prigionia tem-

poranea. Questa misura che si adotta di ordinario, con troppa facilità verso tutti gli Artisti, non esclusi quelli d' ordine distinto, senza neppur fare eccezione per le donne, le quali meriterebbero a cagion del sesso risguardi, a nostro modo di pensare è riprovevole; e perchè non si giudichi che il pensamento nostro sia vagheggiato con la mira di portar novità, ne facciamo note le cagioni che ci dettano la riprovazione.

La prigionia è fra le pene afflittive di suo genere degradante; lo è tanto più quando viene adottata verso persona che ha una qualche distinzione nella Società: è per se stessa una ingiuria, non può dubitarsene; eccettuato dunque il caso che un motivo grave imponga impedire l' evasione di un soggetto colpevole per misfatto, in tutt' altra circostanza l' arresto di una persona è a reputarsi soperchianza. A verun è per esso ingiuriare chi che sia impunemente. L' Autorità neppure ne ha il dritto.

L' Artista Teatrale nel conchiudere il suo contratto, sia coll'Autorità, sia con un Impresario, non fa che dare in fittanza l' opera sua; li contraenti nell' opposto interesse ne fissano le condizioni: sono esse condizioni obbligatorie per en-

trambi; i dritti, ed i doveri sono nella pattuita reciprocazione.

Non è a nostra notizia che gli Agenti Teatrali, almeno quelli che abbiamo compresi nella Classe scientifica, convengano fra patti l'arresto personale; d'ordinario fissano le ammende, come mezzi di rifacimento di danni. Or se quella spezie di penale non trovasi pattuita, come applicarla senza la qualificazione di soperchiante? Nè vale per la giustificazione di un arbitrio il dire che tal volta, e forse sempre il capriccio induce gli artisti teatrali a mancamenti, quindi la punizione che riproviamo diviene necessaria. In fatto di faccende teatrali, guardate le cose nel loro vero punto di vista, tutto si riduce a danno finanziero; e per danni di tal genere non vi sono che le ammende per risarcirli.

Esaminata dunque la nostra opinione co'principj di giurisprudenza, ritenuto che la legge nelle stipulazioni fra privati è la convenzione, è strettamente logica la conseguenza, che non trovandosi pattuito l'arresto personale, non possa tal misura adottarsi.

Indossiamo ora la nostra veste di Pubblico Economista, e con quella lealtà che è nostra guida dal seggio che ci compete proclamiamo che se la penale dell'arresto è a ritenersi per arbitraria ne'casi da noi

contemplati, è a considerarsi ingiuriosa, degradante sempre inefficace il più delle volte, non di raro cagione di conseguenze funeste, e tanto più qualora venga adottata verso gli artisti di grado elevato.

Non vi è chi sconvenga, appartenendo a classe civile, che la prigionia è una depreziazione morale che produce onta al decoro, che è grandemente cruciante a quegli che l'ha subita; or adontar un Artista che ha dritto alla pubblica stima che lo abbiamo collocato fra Professori di Arti liberali di alta reputazione, è cagionargli una ingiuria grave; sotto questo rapporto la misura è pure riprovevole; ed applicata in ispezie agli Artisti di elevato grado, ne consegue che nel ricomparire sul proscenio colui che l'ha subita si presenta degradato verso del pubblico, e diremo indispettito, e mancante diciam pure della calma necessaria per ben disimpegnare la sua incombenza. Aggiunghiamo avverarsi di frequente che il pubblico ingiusto, per quanto soperchiante è stata l'autorità nel punire, si crede autorizzato di accrescere la pena subita dall' artista col mostrargli il suo disprezzo o almeno la non solita considerazione con i segni di disapprovazione, che sono i fischi; mezzo sdicevole ritenuto ne' Teatri; e questa novella

cagione d'indispettimento impedisce in concorso delle altre all' artista di compiere bene l' uffizio suo.

Nè si limita in questa nostra narrazione il male che ne consegue dalla sdicevole misura adottata, ve ne sono degli altri di maggior gravezza, li quali bene esaminati lasciano chiaro vedere che ridondano a pregiudizio degli spettacoli, menomano il godimento nel pubblico, pregiudicano la finanza Teatrale. Si raccoglie da tutto ciò, che alla soperchianza, la penale riunisce molti altri inconvenienti. Circa la sua inefficacia la pruova sta nella recidiva de' mancamenti nel detto modo puniti. Con le ammende il fine si consegue meglio, e completamente.

La penale di una temporanea prigionia che si adotta verso gli Artisti di ordine elevato pe' casi fra gli altri in cui essi si rifiutano a compiere i loro uffizî è grandemente pregiudiziale.

Il rifiuto che viene prodotto soventi volte dall' Artista per eseguire l' uffizio suo, ha per ragione o il disaccordo coll' Impresario, o motivi di leggiere indisposizioni fisiche, talvolta cagioni morali può anche impor loro di non prestarne l' opera. Sulla prima cagione noi crediamo che l' Artista faccia uso del diritto che gli riviene dal suo contratto, qualora il suo rifiuto dipende dagli ina-

dempimenti dal canto dell'Impresario, ne ammettiamo per la giustificazione dell'atto arbitrario esercitato verso l'Artista, l'asserzione che ha egli obbligazioni verso il pubblico; egli non ne contrae altra, traerne quelle con l'impresario; quindi nell'avveramento del rifiuto per la dedotta cagione, la determinazione da prendersi è appunto quella di obbligare l'Impresario all'esecuzione del patto. Circa la seconda, ritenendo noi la massima che la volontà non si può, nè si deve comandare, che al genio non si debbano tarpare le ali, sostenghiamo che se pur non sia sostenuto da ragione imponente il rifiuto dell' artista, ed abbia a sospettarsi in certo modo capriccioso, non debba egli mai essere forzato a recarsi sulla scena impiegando mezzi coercitivi qualsiano, solamente comprovato che il rifiuto sia capriccioso, soggettarlo ad ammenda nella proporzione del danno che dal di lui rifiuto deriva nel modo che sopra abbiamo detto.

In fatto di esercizio di belle arti le coazioni menano a tristi risultamenti, ne potremmo addurre moltissimi esempj, limitandoci però a quelli che si riferiscono a Teatri, e rinunziando farne lunga storia, ci contentiamo rammentare due soli fatti che raccapricciano, sono essi dedotti in una nota che fa

seguito a questo nostro scritto, per non interrompere l'andamento del nostro lavoro. (1)

Or pare di avere dimostrato che sotto tutt'i rapporti la prigionia temporanea, arbitraria degradante ed inefficace sia riprovevole, quindi da bandirsi.

È nostro intendimento pure che la penale della prigionia temporanea non venga adottata verso gli appaltatori qualsiano, ed artisti meccanici di grado superiore, meno che essi volontariamente vi avessero inerito ne'respettivi contratti relativi ad opera o cosa. I mancamenti dell'Impresario, degli Appaltatori, e degli Artisti tutti in generale sono pure danni finanzieri, quindi le penali meglio intese e le più consone tali colpe sono le ammende. L'abbiamo detto lo ripetiamo i danni finanzieri debbono rinvenire il rifacimento nella finanza.

Ritenghiamo il nostro precetto nella massima, solamente, però come una eccezione dobbiamo inerire che la prigionia temporanea possa essere adottata nella misura del bisogno preciso verso la bassa classe de'serventi, e c'induciamo ad ammettere la eccezione, non perchè ammettiamo distinzione di dritti a cagion di diversità di gradi, ma

(1) Si legga la nota dopo l'articolo Censura.

solamente in considerazione di un altro principio di diritto penale, di quello cioè che le pene debbono affliggere solamente i colpevoli,or applicando le ammende verso i bassi serventi, ne conseguirebbe che tal pena verrebbe divisa colla famiglia di lui, quindi non il solo colpevole, ma gl'innocenti verrebbero a punirsi; ed in considerazione pure che nelle persone di basso ordine il sentimento della propria dignità è sconosciuto, perciò l'arresto non è ritenuto per degradante. Per tali due considerazioni dunque condiscendiamo che la prigionia temporanea possa essere in pratica verso l'indicata classe.

Possono però gli Artisti di grado elevato far mancamenti di genere diverso da quelli che abbiamo denotati, ed in questo caso l'ammenda anche gravosa che fosse non sarebbe la penale convenevole; in questo caso diverrà indispensabile applicarsene ad essi una correzionale afflittiva.

Sarebbero i mancamenti di rispetto verso l'autorità, le insolenze per via di fatto fra esso loro, e colpe simili, per le quali l'azione penale è universale.

Questa spezie di mancamenti intendiamo che siano pure di cognizione dell'Autorità Governativa, ed un giudizio sommario sia fatto avanti

lui coll' assistenza dell' Assessore il quale emetterà in iscritto il suo voto consultivo, la pronunziazione della pena sarà dell'*Autorità*, la esecuzione di ordine suo inappellabile.

La pena della detenzione può essere accompagnata da un' ammenda, quante volte sia stato cagionato danno finanziero all' offeso, come sarebbe nel caso di percosse ad un lavoriere per le quali gli sia impedito di fatigare e ricevere la mercede.

Per la espiazione della pena di prigionia che potrà avere la durata di sole ore, e di giorni, la massima non potrà oltrepassare il numero di **10**. L'Autorità potrà abbreviarla durante l' espiazione.

Una località espressamente destinata servirà di prigione pegli Agenti Teatrali, sarà distinta in due, delle quali una per gli uomini, l' altra per le donne, gli Artisti di grado elevato saranno custoditi in luogo più decente; e perchè trattasi di punizione correzionale, le privazioni pe' prigionieri saranno regolati dalla prudenza dell' Autorità, il quale baderà che non si pratichino atti arbitrarî.

Nello scrivere la disciplina regolamentare pel

servizio interno de' Teatri, lo scopo nostro è stato quello di dare sul soggetto che c' impegnammo trattare un lavoro completo in cadauna delle sue parti; ci siamo ingegnati riuscirci alla meglio nella proporzione delle nostre forze. Abbiamo scritto in cosa nuova, senza l'aiuto di libri da quali il sussidio degli Autori di opere qualsiano. La nostra guida è stata la logica, le conoscenze del diritto, quelle della Pubblica Amministrazione, le cose Teatrali, il desiderio di concorrere con l' opera nostra al miglior servizio degli spettacoli; il lavoro nostro non è il codice di Licurgo, non contiene le Leggi di Solone, è solamente la collezione di suggerimenti spontanei, ponderati e messi fuora coscienziosamente pel servizio ragionevole de' Teatri. Lo abbiamo dedicato ad uno fra li più distinti nostri Amici per attestato della nostra stima verso di lui per fare omaggio al suo merito, lo rendiamo di pubblica ragione; desideriamo che venga conosciuto in tutte le grandi Capitali ove vi sono Teatri di rinomanza, perchè delle opinioni nostre forse se ne farà tesoro, e ce ne sapranno buon grado, coloro che sono nel potere. Primi noi a scrivere col sistema unitario in cosa scientifico-Teatrale apriamo il campo a coloro che di più bello in-

gegno del nostro, di più estese conoscenze, caldi quanto noi di amor civile lo meditino e co'loro lumi, per la nota massima del *facile est inventis addere*, dia loro la opportunità di migliorare il lavoro nostro, aggiungendo, sopprimendo, in una parola portandovi tutte le novazioni in meglio che sapranno essi escogitare. A noi rimarrà il merito che si addice alla novità, bramiamo pure che ci si accordi benevolenza, scorgendoci filantropi.

SUL MODO

COME SOPPERIRE A' BISOGNI DEGL' INDIVIDUI

DELLA COLONIA ARTISTICO-TEATRALE

NON PIÙ ATTI AL LAVORO

E PRECETTI RELATIVI A CONSEGUIRNE IL FINE

Fra gli Artisti di svariato genere che al servizio de' Teatri, esclusivamente, o per principale loro occupazione si addicono, e che nazionali, o stranieri hanno domicilio fisso in determinato Paese, sono a tenersi nella dovuta considerazione, tutti coloro che sia per cagione d' infermità alle quali va soggetta la umana genia, sia che per lunga vita sono giunti alla vecchiezza, divengono per tali cagioni disadatti a più esercitare la respettiva professione; e perchè i compensamenti ottenuti nella loro attività talvolta sono bastati ap-

pena sopperire a' bisogni giornalieri , del frutto della fatica non hanno potuto far serbo per la futura loro sussistenza; mancanti quindi di mezzi proprii a sostituirli, verrebbero ridotti a mendicare, e questo mezzo sarebbe forse l' unico da cui ricavare alimento e vita.

Sarebbe rattristante ad Uomo umanitario stender la mano per porger soccorso a colui che cooperò a'suoi divertimenti, che, concorse alla gioia della pluralità , come diverrà consolante scorgere che la intelligenza di accorto legislatore tenne in mira un oggetto di tanta importanza, quello cioè di preparare e tenere in serbo gli alimenti per gli Artisti divenuti incapaci al lavoro.

Noi ascriviamo a debito la nostra particolare attenzione sopra l' argomento che ha rapporto ai sussidii, e più che sopra qualsiasi altro nel quale ci siamo dati discorrere, c'impegniamo metter fuora i suggerimenti che crediamo i migliori e della più evidente utilità per conseguirsi il fine ; proponghiamo.

L' istituzione d' una Cassa che non diremo per le giubilazioni e Pensioni , ma la denomineremo *Cassa de'provvedimenti Umanitarii* è destinata pe' soccorsi a prò della gente della Colonia Arti-

stica; i fondi da costituirla saranno li appresso denotati.

Ogni e qualsiasi Artista, sulla paga ch' egli riceve per tutto il periodo di tempo che durerà il suo impegno in un determinato Paese è tenuto al rilascio del 2 per 100 sulla paga che riscuote, sia con patto per rappresentazione, sia a mese; La indicazione generica della quale ci serviamo *Artista* comprende la massa intera di tutti coloro che uomini o donne per ramo qualunque hanno relazione al servizio dei pubblici Spettacoli.

Il tributo verrà corrisposto solamente però da coloro che percepiranno ducati 30 in sopra, sia come stipendio di un mese, sia come un cumolo delle paghe parziali per le rappresentazioni eseguite nel corso del mese. Coloro che percepiscano meno di ducati 30 non saranno tenuti alla denotata contribuzione.

Gl' Imprenditori sia per servizio de' Teatri, sia per altri pubblici Spettacoli, saranno tenuti versare nella Cassa una quota, nella proporzione del 2 per 100 sull'assegnamento che possano ricevere dal Governo sotto qualunque denominazione venisse ad essi accordata, vale a dire Dote, mezzo d'incoraggiamento, sovvenzione od altro, ed in questo

caso il versamento alla Cassa verrà eseguito, colla denotata proporzione, nelle identiche iscadenze che riceveranno le liberanze dal Governo.

Nella mancanza delle assegnazioni a peso dello Stato, gl' Imprenditori corrisponderanno una quota che verrà regolata sullo stato attivo dell'entrate, che si potranno ottenere dagli Spettacoli per cadaun mese, nella proporzione dell'uno per cento.

Tutti coloro che prenderanno interessamento nel servizio de' Teatri o Spettacoli pubblici con qualunque denominazione, saranno del pari tenuti a contribuire nella proporzione del **2** per **100** sulle somme convenute ne' contratti, sia per appalto, sia per opera in modo determinato; non sarà fatta eccezione, se il contratto sia stipulato col Governo, se con l'Impresario o con persona altra qualsiasi.

Gli avventori transitanti con lo scopo di pubblico divertimento come sarebbero, Giocolieri, conduttori di animali, macchine rappresentative senza eccezione veruna saranno soggetti al pagamento di tributo unico per tutto il periodo del tempo che nel Paese, nel quale fanno dimora rimarranno per l'esercizio del loro mestiere. La quantità del tributo verrà fissata dall'Autorità in vista delle circo-

stanze relative alla natura dello Spettacolo; decreterà egli pure il modo come riscuoterlo.

La percezione delli sopraindicati tributi verrà fatta da un *Agente Collettore*, il quale sarà alla immediazione del Capo della Colonia.

L' Autorità governativa nel cominciare di cadaun mese stabilirà la lista di carico pe' tributi da riscuotersi e la farà pervenire al *Collettore*; sarà obbligo di costui esigerli; ne' 10 giorni dopo ricevuta la lista, qualora per qualche entrata vi sia opposizione, dovrà senza ritardo avvertirne l'Autorità per le convenevoli sue disposizioni.

Al fondo della Cassa umanitaria vi sarà attribuito altro provento, consisterà nella entrata ottenibile dagli Spettacoli che verranno dati in qualsiasi Teatro della Capitale come appresso si dirà.

Gli Spettacoli il di cui introito sarà esclusivo per la filantropica istituzione, prenderanno il nome di Spettacoli straordinarî; saranno nella proporzione di uno per ogni trenta degli Spettacoli ordinarii, nella intelligenza che qualora nella totalità promessa, o data vi sia una frazione di numero minore di trenta, negli ordinarii in questo caso per la frazione si terrà per regola che l'entrata dell' ultima rappresentazione Teatrale ordinaria, dedotte le spese sarà attribuita

per una metà all'Impresa corrispondente e per l'altra metà alla Cassa.

Il versamento dell' entrata d' ogni spettacolo straordinario verrà eseguito a cura e responsabilità dell' Impresario nella mattina del gioruo immediato a quello dello Spettacolo eseguito.

Sarà nella facoltà del Capo della Colonia fare eseguire le rappresentazioni straordinarie di giorno o di sera, come meglio crederà opportuno, onde si ottenga la massima entrata.

Ad evitare gli arbitrii e le discussioni circa i tempi ne'quali dovranno effettuarsi li denotati Spettacoli straordinarii, la disposizione la più consentanea alla giustizia ci sembra quella che essendosi fissato come tributo darsi uno spettacolo estraordinario per ogni 30 Spettacoli ordinarii, così diviene naturale che ritenendo l' ordine numerico negli Spettacoli ordinarii il 31.mo spettacolo col nome di straordinario sarà quello devoluto alla Cassa, così il 62mo e via discorrendo.

Con la mira d' ottenersi da tali spettacoli, la cui entrata è a favore della Cassa la maggior somma possibile, il Capo governativo avrà la facoltà darli in appalto, o venderli per somma determinata preventivamente.

Il modo del pagamento degli enumerati tributi sarà quello cioè.

Gli Artisti, gl'Impresarii e gli Appaltatori qualsiano, saranno tenuti pagare ne'modi da essi respettivamente pattuiti nelle respettive scritture relative ad opera, o cosa.Sarà sempre nelle facoltà del Capo, ove lo giudichi necessario praticare sequestri amministrativamente e senza alcuna delle formalità di uso ordinario, verso coloro che sono tenuti corrispondere salarii, o somme per cagione qualsiasi verso i contribuenti della Cassa; sarà sufficiente l' ordinativo di esso Capo con la inibizione di pagare, quella tale determinata somma, attribuita alla cassa; la controvenzione dell' ordine renderà responsabile il controventore a pagare pel mancamento del contribuente, verificandosi.

La scrittura che dovrà tenere il Collettore sarà semplicissima e tale da potersi rilevare senza gran fatica lo stato attivo e passivo della Cassa.

Noi entreremmo in esami assai minuti ove volessimo dettar regole in ogni cosa. Ci contentiamo in questa circostanza avvertire che vengano escluse le complicazioni, ed i resultamenti in fatto di amministrazione saranno più lodevoli.

La cassa umanitaria non avendo per iscopo di

retribuire a coloro che sono concorsi a formarla, non a quelli che l'alimentano, ma di provvedere indistintamente a bisogni effettivi di tutte le persone che appartenenti alla famiglia Teatrale non sono più attive da poter trarre col loro lavoro i mezzi per vivere, ne consiegue che il fondo di detta Cassa verrà impiegato a favor di tutti i bisognosi, senza tenersi considerazione esclusiva di coloro che vi hanno contribuito col rilascio di una quota sulle paghe, o con la diminuzione de'lucri della industria esercizio d'arte o di mestiere. Lo ripetiamo per eliminare i dubbii e le interpetrazioni potessero far nascere; La Cassa Umanitaria è destinata per sopperire a' bisogni di ogni e qualsiasi individuo della famiglia Teatrale, sia stata qualunque la sua professione, arte o mestiere, senza tener ragione del grado, della età, del numero d'anni che abbia potuto servire ne' Teatri, e se i servigi suoi l'abbia impiegati più in uno che in un altro teatro.

E perchè i bisogni della classe che abbiamo in mira li ritenghiamo numerosi ed il desiderio nostro sarebbe quello provvedervi, se non con mezzi larghi, tali almeno che i sussidii nella quantità che possono essere accordati, quando non siano nella esatta misura si avvicinino almeno alla cifra di

quello che l' esercizio della professione, arte o mestiere dava all'artista, non differisca di molto da quello che gli si accorda, proponghiamo altro espediente come mezzo di aumento del fondo destinato pe' sussidii; sarebbe, che nel possibile caso in cui il fondo raccolto costantemente ed in aumento, per le nuove entrate lascí qualche eccedenza sull'uscita per cagion de'soccorsi, in questo caso, a relazione che dovrà farne il Collettore e sotto la sua responsabilità, il fondo di eccedenza verrà impiegato in rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico con ditta *Cassa Umanitaria pella famiglia Artistico-Teatrale.*

La intestazione non racchiuderà vincolo, nè divieto per la vendita di tutta o parte della Iscrizione, Il Capo della Colonia ha la libertà poterla alienare quando ve ne sia la ragione che gliel'imponga; La distrazione di questo fondo o la conservazione sono rimessi alla sua religiosità, come alla sua morale resta affidata l' assegnazione e la proporzione ragionevole de' soccorsi.

I soccorsi in generale sia che vengano accordati per cagione avventizia temporaneamente, sia che abbiamo ad essere per lunga durata, saranno decretati con cognizione di causa dall' Autorità,

Le dimande dunque per ottenerli saranno ad essa autorità presentati e con la dimanda vi sarà accompagnato il documento che contesti la verità dell'esposto. Le autorità competenti ad accertarlo saranno, la Municipale ed i Parrochi.

Il fondo derivante da cespiti denotati non potrà essere mai per cagione qualsiasi impiegato per uso diverso, meno pe'soccorsi; è assolutamente vietato fra l' altro impiegarli a largizioni, gratificazioni, spese qualunque e cose simili.

Le gratificazioni, qualora vi sia ragione largirne e le altre spese tutte dell'amministrazione, avranno un fondo tutto diverso; si formerà con le ammende, e d' altre risorte che momentaneamente non possiamo suggerire; in ogni caso trattandosi di un'amministrazione che ha stretta relazione colla utilità Pubblica, non si debba tenere per poco ponderata la proposizione che facciamo noi nel dire che la parte mancante per le spese occorrenti ceda a carico del Governo.

In quanto le spese di Amministrazione vi sarà lo Stato discusso, nel quale nelle due convenevoli rubriche verranno notate le uscite ordinarie ed invariabili, e l' entrate certe. L' estraordinarie costituiranno Articoli con denominazione *avventizii*.

L' articolo straordinario *avventizio* del fondo del quale discorriamo che non è quello de' soccorsi potrà essere impiegato per gratificare coloro che possano meritarlo, e pure per concorrere meglio a soccorsi umanitarii al bisogno ed a preferenza, essendovene la possibilità.

Il Capo governante, come ogni Capo di pubblica amministrazione sarà tenuto, rendere in ogni anno il suo conto; Dovrà far figurare nell' Entrate ogni e qualsiasi percezione e nelle uscite tutte qualsiasi spese.

Ogni cosa dovrà essere giustificata. Intendiamo che si badi al merito, le formalità che di ordinario danno legalità apparente e che con poco criterio sono tenute più in mira non di raro cagionano imbarazzo e menano più tosto a pregiudizio, amiamo meglio che non vi siano; è stato ed è il nostro avviso, essere positivi e non ritualisti.

Lo scopo nostro sarà sempre conseguito quando le cariche vengano affidate ad uomini che non abbiano usurpata la riputazione del pubblico; facciamo costanti voti che siano preferiti coloro che hanno un merito effettivo; sta per noi il merito reale nella chiarezza della mente, nella soda istruzione, nella purità del cuore nella morale nel

vero senso — Se il capo della Colonia Artistico Teatrale avrà le qualificazioni che noi gli attribuiamo, non sarà pronostico anzi certo avveramento che i pubblici Spettacoli diverranno tutt' altro di quello che sono e che la utilità commune sotto i varii suoi rapporti diverrà evidente.

Il voto nostro è sincero —

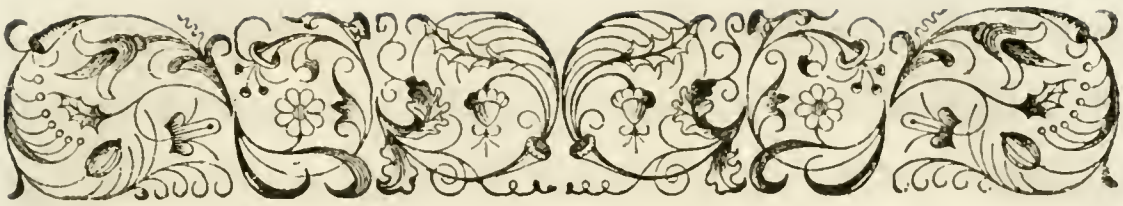

COLLEGIO E SCUOLE

PER SUONO E CANTO

Il Suono ed il Canto sono coniugi, *quod necessitas conjunxit homo non separet*, debbono perciò necessariamente esser uniti, è naturale quindi che l'istruzione si abbia in un solo Stabilimento. A differenza del ballo, ossia danza pella quale è sufficiente la scuola divisa pe' due Sessi, il, suono ed il canto richieggono Collegio con Convitto e Scuole, che denomineremo elementari, destinate unicamente per gli Artisti di secondo ordine cioè Cori, e così dette Masse; di esse Scuole parleremo dopo aver discorso del Collegio.

La istituzione de' Collegi con Convitto le cui regole dettate con accorgimento per la istruzione

scientifica, associata alla disciplina morale, è il più lodevole mezzo per aversi pregevoli Artisti nella Musica. A prescindere che ne' Convitti gli Alunni, e le Alunne assembrati per riceverne l'insegnamento sono d'ordinario giovani, li quali, o per disposizioni presso che riconosciute naturali, o per istruzione ricevuta, a cagione dell'esame che ha preceduta l'ammessione, mostrano una quasi pronunziata tendenza per que' due rami di belle arti, qualora in quei recinti siano ben diretti, e con intelligenza guidati, l'istruzione può divenir completa, ed a preferenza della educazione privata ottenersi risultamenti rimarchevoli, e tali, d'augurarsi in fatto di musica il meglio che sia possibile.

Ed osserviamo primamente che ne' Collegi la istruzione scientifica può dirsi continuata e progressiva, perchè ne' Convitti pel rigoroso orario di norma, tutte le occupazioni de'rispettivi giorni vengono regolate; lo studio è obbligato; gl'istruttori sono scelti fra professori di maggior rinomanza, e non possono trascurare volendolo il dovere loro atteso le sorveglianze gerarchiche; le distrazioni sono poche; l'emulazione e la gara nascono naturalmente e si coltivano quasi per necessità; in un motto tutte le circostanze complessivamente guardate si riuniscono e

col loro concorso non lasciano dubbio il conseguimento dello scopo. L' istruzione perfetta.

Questo abozzo generico, è fatto quasi di volo ci par sufficiente ad escludere ogni dubbiezza, che tranne i casi eccezionali, debba convenirsi che l' istruzione nella scienza armonica stà meglio allogata nel Collegio che nel tetto privato.

Dimostrata la necessità de'Convitti per la Musica per l'utilità della istituzione, questo vivaio diremo essenziale pe' Teatri, deve richiamare la più accurata attenzione circa il suo ordinamento, e la severa osservanza de'precetti di regola, soggettarsi a continua sorveglianza.

Distinto il Collegio unico di suono e canto in due per gli uomini, e per le donne, nella indipendenza assoluta l' uno dall' altro, ciascun di esso avrà regole tutte proprie, per quanto concerne l' istruzione, morale scientifica, e religiosa, dappoichè per quanto ha rapporto alla musica il metodo d' istruzione debb' essere uniforme, quindi a rimuovere le cagioni in contrario, si terrà per regola che i professori destinati per Maestri degli uomini debbano essere gl' istruttori anche delle donne, solamente si farà la distribuzione de' giorni, e dell'ora onde mettersi in concordanza il

servizio de'due Collegi, e fissarsi questa parte di disciplina istruttiva.

Noi non restringiamo la istruzione degli Alunni e delle Alunne nella sola Musica, cui fine principale ha il Collegio armonico, vogliamo anzi che la istruzione scientifica vi avesse luogo, imperocchè essa prende assai parte nell' esercizio delle professioni Teatrali; consigliamo solamente che la istruzione scientifica in certo modo secondaria, sia quella che più si addice a coloro la cui carriera dev' essere ne' Teatri; presente questo scopo ben si comprenderà in che debba aggirarsi la istruzione scientifica per gli uomini quella per le donne.

Gli artisti Teatrali debbono stare nella società, quindi nel disimpegno della loro respettiva professione non possono, nè debbono rimaner stranieri alle conoscenze di civiltà d'istruzione, alle faccende sociali; le donne alle domestiche cure, inculchiamo quindi che se lo scopo principale ne'Convitti armonici è la istruzione nel suono, e nel canto, la scientifica, ed istruttiva adattata alla circostanza sia tenuta in mira.

Circoscritto lo scopo nostro a quello che è relativo a' Teatri ci limitiamo a' precetti che han-

no rapporto alla Musica, imperocchè lo scopo nostro è quello di coltivare i vivai per lo servizio Teatrale; quindi di questo solo oggetto abbiamo la obbligazione discorrere; i precetti che detteremo quindi comuni ed applicabili indistintamente pe' due Collegi saranno relativi al canto ed al suono e la diversificazione nell' insegnamento starà solamente pelle cose che di sopra abbiamo accennate, fermo ed invariabile sempre tutto quello che ha rapporto alla Musica.

Il Collegio di suono e canto come la scuola saranno gratuiti nel rigore della parola, quindi coloro che verranno ammessi nel Convitto non saranno tenuti a spesa qualsiasi di sorta per tutto il periodo di tempo che durerà l' alunnato. Diremo più appresso quali obbligazioni contrarranno verso del Governo gli Alunni, e le Alunne che avendo ricevuta l' istruzione gratuita escono dal Collegio colla qualificazione di professori, nell' anno ventesimo di vita.

Verranno ammessi nel Collegio i giovanetti e le giovanette che abbiano una condizione civile, ed abbiano ricevuta educazione; che sia documentata legalmente la loro buona condotta morale soprattutto e quella de' genitori, o di co-

loro che ne hanno fatto le veci, e che conoscano la musica ne' principii elementari; a quale oggetto non potrà essere ricevuto nel Convitto un giovane od una giovanetta che avendo gli altri requisiti non dia pruova di conoscere sufficientemente bene i rudimenti del canto e del suono.

Il numero degli Alunni potrebbe fissarsi come medio a trenta per gli uomini, e trenta per le donne. Potrà essere maggiore, o minore però in considerazione de' mezzi che vogliano assegnarsi a tale uso, quindi in ordine al numero, l' ammissione dipenderà da' mezzi finanzieri.

L' età per l' ammissione degli Alunni, e delle Alunne non potrá essere minore di anni otto, nè maggiore di anni dodici; questa regola di stretta osservanza potrà ricevere eccezione nel solo caso in cui si conosca che un giovinetto od una giovanetta che chiede l' ammissione nel Convitto abbia una disposizione tale da lasciare la quasi certezza di una riuscita trascendente, e di farsi acquisto possibilmente di un Artista di rinomanza ammettendolo. L'eccezione alla regola in fatto dell'età sarà ritenuta per amendue l'epoche fissate, ed in qnesto caso riguarderà pure il numero,

qualora pronunziate circostanze concorrano e tutte insieme consiglieranno adottarla. L'esecuzione verrebbe adottata in conseguenza del parere uniforme che il Direttore unitamente ad una Commessione scelta fra li più distinti professori Maestri del Collegio non minore del numero di quattro oltre il Direttore favorevole avviso darebbero. L'ammessione competerà all'Autorità superiore, egli potrà rifiutarla per motivi ragionevoli coll' obbligazione di renderli palesi alla Commessione.

Nella sussistenza di tutt' i requisiti che si richieggano per essere ammesso nel Collegio un giovanetto od una giovanetta, all'ammissione precedere un esame rigoroso per quanto è relativo all'organismo; l'assicuranza dello stato di compiuta perfezione del fisico è indispensabile, dovrà essere data da una Commessione composta di tre Dottori in medicina e chirurgia assistita dal Direttore del Collegio.

Il mantenimento completo nessuna cosa eccettuata è a carico del Collegio per tutto il periodo di tempo bisognevole per compiersi l'educazione degli Alunni.

Le persone addette pel servizio del Collegio saranno taluni per la parte amministrativa ed economica, l'altra per la scientifica ed istruttiva.

Nel Collegio destinato per gli uomini vi farà un Presidente ministro economico alla cui cura verrà interamente affidata l'amministrazione, l' economia e tutto quello che può riguardare il Collegio.

In quello destinato per le donne vi sarà una Sorvegliatrice superiore con un Assessore, ed insieme opereranno, onde le faccende amministrative vengano bene regolate.

La nomina del Presidente, della Sorvegliatrice superiore, e dell' Assessore è riserbata al Governo, verrà fatta a proposta dell' Autorità governativa della Colonia, la quale avrà la rigorosa obbligazione sotto la più stretta sua responsabilità farla cadere sopra persone di rinomanza, che godano la pubblica stima e che hanno la somma di tutte le qualificazioni necessarie sotto ogni rapporto per l' esercizio delle funzioni alle quali vengono gl'indicati soggetti respettivamente destinati.

I Serventi secondarii pel servizio interno del doppio Collegio saranno di nomina esclusiva dell' Autorità governativa, a cui è sempre imposta la obbligazione fare la scelta fra persone di notoria probità ed istruiti nel ramo in cui vengono addetti.

Nella scelta di ogni e qualsiasi servente vi sarà necessaria l'adesione del Presidente, o della Sorvegliatrice Superiore respettivamente secondo che i serventi sono pel Collegio degli Uomini o per quello delle donne; e questo accordo nella nomina di qualsiasi servente lo proponghiamo con la mira che il servizio interno del doppio Collegio sia il migliore possibile; essendo responsabili i Capi, ne consegue che i subordinati debbano godere la confidenza di essi.

La rimozione de'serventi non potrà affatto avverarsi meno che per cagioni positive e compruovate di torto dalla parte di serventi; il Presidente e la Sorvegliatrice Superiore quindi ne' casi verificabili di mancamenti pe'quali la misura della rimozione di un servente divenga indispensabile, ne faranno la dimanda all' Autorità governatrice indicandone i motivi che dovranno sempre essere giustificati. Qualora la rimozione d' un servente divenisse imperiosa, ed in modo che attendere la disposizione dell'Autorità che l'approvi, sia di pregiudizio al Convitto, il Presidente e la Sorvegliatrice Superiore respettivamente sospenderanno il Servente, e provvederanno al rimpiazzo temporaneamente, tenendone convenevolmente infor-

mata l' Autorità governatrice. La provvista dei rimpiazzi quando debba effettuarsi sarà fatta colle regole fissate per le prime nomine.

Ci astenghiamo di più minuziose prescrizioni, perchè ci sembrano sufficienti quelle che abbiamo dettate. Scrivendo noi nel genere, non nella spezie, siamo obbligati lasciare la latitudine a colui che sia chiamato pella organizzazione di un determinato Collegio vederne le convenienze, e valersi de'precetti dettati da'nostri pensamenti, applicandoli convenevolmente, e mettendoli d'accordo con le regole suggerite dalla bontà relativa.

Rispetto la parte scientifica, portiamo avviso che possano trovarsi di buon consiglio i precetti che saremo per suggerire.

Il Collegio di Musica destinato pe' due Sessi avrà unico Direttore il quale scelto fra li Maestri di Cappella della maggiore rinomanza rispetto al sapere, riunisca tutte le qualificazioni per meritare la stima del pubblico, e lasciare fondata fiducia sulla utilità dell' opera sua. Alla sua immediazione e dipendenza saranno senza veruna distinzione tutt' i maestri e persone qualsiasi addetti per la istruzione scientifica degli Alunni ed Alunne. Egli detterà i precetti che giudicherà

i migliori all' uopo, e ne fisserà le regole invariabili. I precetti e regole saranno dati in iscritto; la esecuzione rigorosamente da lui sorvegliata lo renderà in ogni cosa responsabile. L' approvazione dell' Autorità Superiore sarà sempre di stretto diritto per ogni cosa.

Vi saranno destinati due Maestri, de' quali uno pel suono di Forte-piano, l'altro pel Canto, per la istrazione degli Allievi, con rigorosa obbligazione di seguire il metodo uniforme stabilito dal Direttore.

Le lezioni saranno date in ogni giorno escluse le sole Domeniche, e saranno distribuite in modo che ne' giorni 1.° 3.° e 5.° di ogni settimana gli uomini abbiano quella del suono, nel 2.° 4.° e 6.° quella del Canto. Le Donne avranno le lezioni in ordine rovescio, cioè, nel 1.° 3.° e 5.° quella di Canto, e 2.° 4.° e 6.° quella di suono.

Gli Alunni, e le Alunne che si addicono al canto avranno pure una lezione di declamazione, due sole volte in cadauna settimana. La distribuzione de' giorni sarà regolata, come quella del suono e del Canto, vale a dire due le riceveranno gli uomini nel martedì, e Venerdì; due le donne nel mercoledì, e Sabato.

Sarà ritenuto scrupolosamente il precetto circa l' uniformità della istruzione anche per la declamazione, e che il progredimento proceda gradualmente.

I Maestri tutti di Suono, Canto e Declamazione essendo senza eccezione veruna alla dipendenza del Direttore, sono tenuti riferire a lui ogni e qualsiasi cosa che riguarda la istruzione degli Alunni, ed Alunne e la loro condotta; all' uopo in ogni trimestre formeranno una statistica con le osservazioni del progresso di cadaun alunno nel ramo che riceve insegnamento.

Il Direttore raccolte le statistiche parziali, in ogni semestre ne formerà una generale con le sue osservazioni e la spedirà all'Autorità governatrice.

Benchè sia indispensabile tenere il Collegio distinto in due, pe' diversi due sessi, siccome la istituzione di esso Collegio ha per iscopo ottenere Artisti pe' Teatri, così gioverà grandemente pella istruzione degli Alunni e le Alunne, quando siano giunti ad un sufficiente grado di perfezione tenersi concerti, onde abituarli al canto de' duetti, terzetti ecc. ecc. Tale esercizio commendevole sarà praticato verso la fine della istruzione però, quindi in apposite Sale verranno assembrati gli Alunni di ambi i sessi. Queste unioni che si denomine-

ranno accademie saranno affatto private, nè vi potranno intervenire altre persone tranne li Maestri e gl' impiegati superiori del Collegio.

Gli esami annuali saranno tenuti nel Collegio di suono e canto, come è di pratica ne' Collegi scientifici, fissandosene l' epoca precisamente nella fine dell' anno scolastico. V' interverranno tutt' i professori Maestri, e gli Artisti di rinomanza che si trovassero in servizio de'Teatri.

Saranno preseduti gli esami da una Commessione composta dal Direttore, da' sotto Direttori, da due professori fra li più elevati in grado fra quelli del Collegio, e da due Artisti di canto fra quelli della maggiore rinomanza in attività di servizio ne' Teatri.

Ad ogni esame verranno distribuiti numero otto premî, de' quali 4 per gli uomini, 4 per le donne; quattro di essi premî saranno di duc. 50 l' uno, quattro di duc. 30. Li premi saranno accordati a'più meritevoli a pluralità di Voti della Commessione.

Circa la parte d'istruzione scientifica adottabile con le indicazioni che abbiamo denotate, le regole verranno fissate desumendone i precetti dagli usi li meglio intesi che sono in pratica negli altri Col-

legi, e da quanto potrà essere dettato dalle peculiari circostanze de' Paesi.

E perchè nel Collegio di Musica sono varii gl' istrumenti del suono e possono distribuirsi in tre classi, cioè di fiato, di corda, e di percussione, così per ogni classe vi saranno li corrispondenti Maestri, la scelta di questi dovrà cader sempre fra gli Artisti di rinomanza, e sempre con esame in concorso. Vi sarà inoltre un Maestro per lo insegnamento del numerato, ossia partimento.

Sarà data la convenevole istruzione del contro punto a quelli fra gli Alunni che prenderanno la Carriera di Maestri di Cappella e da chiunque altro voglia impararlo. Vorremmo che questa parte d' istruzione superiore restasse affidata al Direttore del Collegio, che debb' essere il più dotto nella scienza Musicale. Le lezioni potrebbero essere determinate nel numero di tre per ogni settimana.

Li Maestrini, e le Maestrine saranno scelti fra gli Alunni, e le Alunne di maggior merito; saranno essi sempre sotto la vigilanza de' Maestri superiori.

Sono li precetti da noi suggeriti per la istituzione in un Collegio, se non tutti li principali, almeno per essere ben regolato; l' ampliazione e

le modificazioni spetteranno a colui che fosse chiamato per la organizzazione effettiva di un singolo Collegio.

Ha per iscopo il Collegio Armonico la Classe elevata degli Artisti Teatrali. Hanno le scuole quello di fornire gli Artisti di second' ordine che debbono essere di assai maggior numero, e che possono ottenersi con più facilità, imperciocchè non trattasi d' imparare la scienza nel grado trascendente, ma solamente in quello che basti per conseguirsi l' armonia nell' assieme.

Le scuole saranno una dipendenza del Collegio, distinte pure in due, una per gli uomini, l'altra per le donne, saranno tenute ne' locali del Collegio senza però che il Collegio abbia ingerenza qualsiasi con le scuole.

Saranno esse scuole tenute anche sotto la dipendenza e sorveglianza del Direttore.

Le scuole distinte come il Collegio una per gli Uomini, e l' altra per le donne saranno pubbliche e gratuite. Le qualifichiamo pubbliche sotto il rapporto che vi si potranno ammettere li giovinetti e le giovanette di qualsiasi condizione, purchè appartengano a genitori onesti, che tanto gli uomini che le donne non abbiano meno

di anni 8; nè più di anni 12. Abbiano o pur no istruzione, sarà indifferente; meno però quella di leggere e scrivere mediocremente la lingua del proprio paese che è a tenersi per indispensabile.

Il numero può essere indeterminato; ben vero, perchè un giovanetto, od una giovanetta venga ricevuta nella Scuola, dovrà avere figura regolare, e veruna difformità nel fisico. Ad evitare quindi che possano essere introdotti individui che sarebbero disadatti pel servizio Teatrale, coloro che dimandano essere ammessi nelle scuole, dovranno essere preventivamente esaminati da una Commessione che a tale oggetto sarà destinata; il certificato che attesti la buona conformazione nel fisico sarà unito alla dimanda da essere presentata all'Autorità governativa, da cui dipende l'Ammissione degli Alunni nelle Scuole.

Le scuole saranno sotto la vigilanza di un Sotto-Direttore scelto pure nella classe de' Maestri di Cappella di rinomanza, e distinto per la sua probità.

Vi saranno addetti alle Scuole Maestri di suono e di canto; le lezioni saranno distribuite nello stesso modo che si è detto pel Collegio.

Ve ne saranno due altri, detti *Concertatori*, la cura di essi sarà circoscritta nel mettere in assieme le voci, onde ottenersi l' accordo armonico ne' Cori.

Siccome le Scuole hanno unica e sola mira di somministrare a' Teatri le seconde e Terze parti, ed i Cori, così si ottiene in gran parte lo scopo con astradar bene gli allievi nella coscienza delle note musicali e del solfeggio. Li Maestri baderanno scrupolosamente sulla intonazione, atteso che da questa buona istituzione elementare s' otterranno probabilmente que' risultamenti che tal volta non si attendono, imperocchè non sarà raro si avvera che in un numero esteso di apprendisti si scopra taluno che per la perfezione dell' organo vocale e delle altre disposizioni naturali faccia notevole riuscita, e si abbia un artista di rinomanza. Sarà quindi uno fra i doveri del Sotto-Direttore di andare indagando nel corso della istruzione elementare degli Alunni ammessi nelle Scuole, se taluno, o taluna dia pruova d' ingegno e di speranza per particolare riuscita, in qual caso dovrà farne rapporto al Direttore del Collegio, il quale assicuratosene, farà la proposta per lo passaggio dell' Alunno o Alun-

na nel Collegio. L' ammissione verrà ritenuta come caso eccezionale, senza che si abbia perciò alcun conto del numero completo degli Alunni ed Alunne nel Collegio.

Qualora il petente avrà i requisiti per essere ricevuto nelle scuole, la dimanda verrà accolta, e l'Autorità governatrice ne ordinerà l' ammissione.

I locali destinati per le scuole de' due Sessi saranno decentemente tenuti, e rigorosamente custoditi. A veruna persona sarà permesso accedervi nelle ore delle lezioni, meno i Maestri, e coloro che dipendenti dall' Autorità governatrice abbiano oggetto di servizio che ve li chiami.

Vi saranno esami annuali, onde conoscersi il grado d' istruzione degli Allievi, ed i loro perfezionamenti; negli esami v' interverrà il Direttore del Collegio, e quattro fra gli Artisti di rinomanza che sono in servizio de' Teatri; tutt' insieme, e compresi li Sotto-Direttori, ed i Maestri delle Scuole formeranno una Commessione, e distribuiranno i premî, che saranno nel numero di **20**, dei quali dieci di ducati **15** ognuno, e dieci di **8**. Li premî saranno distribuiti metà agli uomini, e metà alle donne.

Coloro fra gli Allievi de' due Sessi che si di-

stingueranno negli esami verranno designati per le seconde e terze parti; ed a preferenza col concorso di altri stranieri che offrano la loro opera, saranno ammessi nel servizio de' Teatri, vogliamo che la preferenza sia un diritto, e non un favore e sempre premio del merito.

Coloro che hanno fatto il corso dello studio Musicale nel suono, qualora riportino l'approvazione negli esami acquisteranno pure il diritto per essere noverati fra li professori degli Orchestri nei Teatri quando l'approvazione risguardi il suono; nel concorso di un numero maggiore di quello che fosse bisognevole, la preferenza sarà data al merito; in tali casi si ricorrerà sempre agli esami in concorso.

Per la educazione gratuita che i giovanetti e le giovanette riceveranno nella Scuola di suono e canto, contraggono essi pure come gli Alunni del Collegio l'obbligazione di servire ne' Teatri, qualora fossero richiesti, ricevendo una paga convenevole in proporzione del merito, a peso dell'Impresario.

Noi non parseggiamo ne' sistemi di esclusiva possidenza, vorremmo però che il Collegio, e le Scuole di suono e canto dassero Allievi di tale rinomanza da non far sentire la penuria di Arti-

sti Teatrali in ogni ramo, ed aver bisogno degli stranieri e per vaghezza di varietà si cercassero gli Artisti negli stranieri paesi. Convenghiamo che la natura crea esseri privilegiati: che a pochi dà gli organi squisitamente delicati e suscettivi di massima perfezione, non che l'ingegno sublime, che costoro sono fatti per torreggiare sopra di esteso numero di altri artisti; quindi la preferenza è ad essi incontrastabile, portiamo avviso però che il Collegio e le Scuole di suono e di canto, qualora siano bene diretti e regolati farebbero scovrire giovanetti suscettivi della più alta perfezione; e senza dubbio con questo espediente il numero degli Artisti di rinomanza diverrebbe più esteso, circostanza che influirebbe potentemente al miglior servizio Teatrale sotto ogni rapporto ed alla minorazione delle paghe.

Circa la composizione degli Orchestri non dettiamo regole indicative, si ritenga la massima che il merito deve costantemente avere la preferenza ed il premio. Non sarà esclusiva nella composizione degli Orchestri l'ammissione di que' professori che hanno ricevuto l'istruzione nelle Scuole; ogni professore che ne ha i requisiti potrà aspirarvi, ci piace però che venga ritenuta la regola

degli esami per concorso, che venga ricevuto senza risguardo alcuno a preferenza colui che ha maggior merito, fra essi coloro che hanno avuta l'istruzione nelle scuole nazionali.

Ci piace pure far legge che pe' casi di assenza de' Professori ammessi a servire negli Orchestri non vengano ricevuti come sostituti temporaneamente Artisti che non siano conosciuti nella professione; ad evitare lo sconcio che da questa pratica deriva, si formerà un Albo de' professori d'ogni genere, in questo vi saranno compresi tutti quelli che dietro esame preventivo verranno riconosciuti abili e perciò approvati; il Professore che deve essere sostituito al bisoguo non potrà dare altro rimpiazzo, tranne uno fra quelli che sono compresi nell'Albo. La esecuzione di questo precetto è messo alla responsabilità del Direttore dell'Orchestra.

Quanto abbiamo detto in rapporto al Collegio di suono e canto, ed alle scuole ci sembra sufficiente pel buono andamento di essi, e per ottenerne i migliori risultamenti.

Le rettificazioni le lasciamo a coloro che ne sappiano più che noi.

SULLE SCUOLE DI BALLO

PER LA DANZA.

Li balli Teatrali sono a risguardarsi sotto doppio rapporto, quello cioè di spettacolo l'uno, di danza e mimica l'altro.

Noi in questo articolo discorreremo solamente di quello che è relativo alla danza, dapoichè come spettacolo è riferibile alla scenografia, ed alla mimica che è un' altra branca artistica della quale parlammo nel luogo opportuno.

Il gusto presso che universale diciamo, introdotto fra la gente civile nelle grandi Capitali di Europa per le danze svariate, richiama una attenzione presso che pronunziata, e rende i Teatri d'importanza per questa spezie di spettacoli: di-

viene quindi interessante che di questo genere d' arte se ne curi la perfezione , e che regole dettate dalla scienza in tal genere concorrano per lo miglioramento di essa arte.

A conseguire lo scopo la istituzione delle Scuole n' è il primo, ed il più adattato per esso. Le scuole che sono il vivaio de'Teatri ne'diversi rami artistici, e che nell'assieme costituiscono le rappresentazioni Teatrali gli Spettacoli, lo sono essenzialmente per le danze; imperocchè nella esistenza di esse scuole, si ottiene l'esteso numero non solamente di Ballerini e Ballerine di vario ordine, de'quali si ha bisogno pelle Danze negli spettacoli detti Balli; ma si ottiene eziandio l' unità dell' insegnamento e l' assieme che si richiede nell'esecuzione de' concerti, da ultimo la gara che naturalmente nasce ove vi è convegno di giovanetti o giovanette a cagione d' istruzione, li più lodevoli risultamenti si hanno nella riuscita scientifica o artistica. Questo conciso esame che può ritenersi come teoretico è più che sufficiente a convincere che le scuole sono il vivaio effettivo pe' Teatri ne' varî rami artistici che per le scuole si ha il bisognevole numero de' Professori; ed in genere di danze specialmente gli artisti di rinomanza d' ambo i sessi.

Non dubbia la necessità delle scuole di ballo, per le danze indispensabile più che nelle altre branche delle altre professioni teatrali che possono essere imparate, e s'imparano con perfezione non di raro fuori de' Collegi e delle Scuole pubbliche, importa che la disciplina opportuna a regolarne l' andamento sia giudiziosamente stabilita, e messo d'accordo il doppio scopo conservarsi la morale ed aversi l' istruzione, se ne consegua completamente il fine.

Le scuole per l' istruzione de' giovanetti e delle giovanette addicibili pel servizio Teatrale distinte in due essenzialmente, se sia possibile saranno tenute in locali assolutamente diversi; in mancanza di doppie località, la distinzione sarà per giorni, per lo che de' sei giorni di ogni settimana, tre giorni saranno destinati per le lezioni agli uomini, tre per le donne; distribuiti cioè; il 1° il 3° ed il 5° pe' primi il 2° il 4° ed il 6° per le seconde.

La località o le località destinate per la doppia scuola dovranno essere ben tenuti e custoditi convenientemente. L' accesso in essi locali sarà solamente pe'professori che saranno i maestri e le maestre pegli Alunni, ed Alunne respettivamente, all'Autorità preposta pe'Teatri, alle persone che ci sono

destinate come serventi. A qualunque siasi altra persona, sia congiunta in parentela, sia estranea sarà affatto proibito l'ingresso ne'locali addetti pelle scuole nelle ore destinate per le lezioni; non verrà fatta eccezione veruna fra le due scuole, quindi il divieto per l' ingresso è comune alle scuole degli uomini, ed a quelle delle donne.

Una località affatto distinta e che in verun modo abbia comunicazione con le scuole, verrà destinata pel trattenimento delle persone che fossero impiegate ad accompagnare lungo le strade gli allievi, sia uomini, sia donne. Colui che accompagna l'alunno, o alunna non potrà oltrepassare la porta d' ingresso della scuola.

Sarà destinata alla porta d'ingresso delle scuole per custodirla e vigilare persona di conosciuta probità, rigorosa ad esercitare il suo incarico, ed imponente nello stesso tempo, onde far rispettare nel suo rigore l' imposto divieto d' ingresso.

L' infrazione di questo precetto sarà punito severamente tanto verso del custode, che verso colui che in un modo qualunque l' abbia violato. Se la violazione è derivata per cooperazione dell'alunno, o dell'alunna, la punizione potrà estendersi fino alla espulsione dell' uno, o dell'altra dalla Scuola.

Sarà risponsabile della esatta osservanza di questo precetto il Direttore, o la Direttrice; l' uno o l' altra al bisogno dovranno farne immediatamente rapporto all'autorità preposta pegli spettacoli Teatrali, alle cui attribuzioni competono le disposizioni in fatto di disciplina relativa a tutti coloro che formano la famiglia Teatrale.

L' ammissione nella Scuola di ballo sarà pei giovanetti, e per le giovanette che riuniranno le qui appresso denotate qualificazioni.

L' età non minore di anni 8 non maggior di anni 12; potrà farsi eccezione in quanto all' età massima, qualora trattasi di picciola differenza in più; e nel solo caso che il giovanetto, o la giovanetta che vorrebbero essere ammessi alla scuola abbiano un grado tale d' istruzione da ricevere il perfezionamento che avrebbe bisogno, ed il giudizio che darebbero i Professori della Scuola concordi fra loro sarebbero per l' affermativa in considerazione della utilità che ne conseguirebbe dall'ammissione eccezionale. Arrivati che saranno gli alunni al ventesimo anno di età sia qualunque il grado di perfezionamento al quale sono essi arrivati debbono uscire dalle Scuole, e da questa epoca in poi il servizio che presteranno ne'Teatri

sarà considerato come quello di professore nel grado del merito che possa avere.

Le fattezze tutte del corpo, e la suscettività per la riuscita prevedibile nel ballabile sono qualificazioni indispensabili nell'ammessione; quindi il giovanetto, o la giovanetta che faranno dimanda per essere ammessi nella Scuola verranno soggettati ad una visita rigorosa, da eseguirsi da una Commessione composta di due Dottori Chirurgi, fra li più intelligenti, e probi, del Direttore della Scuola, e dalla Direttrice per le sole donne. La visita sarà contestata da un apposito processo verbale che sottoscriveranno li Componenti la Commessione, e servirà di documento primitivo nel produrre la dimanda per l' ammissione.

Dovrà essere dimostrato per mezzo di attestato del Parroco la buona condotta de' genitori delli petenti che chieggono l' ammissione nelle Scuole, ed il costume illibato; nella mancanza de' genitori di coloro che hanno data la educazione al giovanetto, o alla giovanetta e che ne tengono cura. Per li giovanetti o giovanette che sono arrivati all' ottavo anno di vita, si dovrà pure fare la pruova di buona condotta, docilità, ed inclinazione pel lavoro.

La riunione de' due requisiti, perfezione nel

Corpo de' petenti, e lodevole condotta ne' genitori ed in essi petenti nel caso contemplato, stabiliranno il solo diritto a dimandare l'ammissione nella scuola e la probabilità per ottenerla. L'ammissione pei giovanetti nella Scuola compete esclusivamente all'autorità preposta a' Teatri.

Fissato il numero degli Alunni, e delle Alunne, non potrà essere ricevuta dimanda veruna per l'ammissione nella Scuola; saranno perciò rifiutate quelle che possono prodursi, tutte le volte che il numero sia completo. La così detta promessa per la futura è vietata espressamente.

Nel verificabile caso che il numero determinato per gli alunni, e per le alunne, sia minore del fissato per la uscita d'uno dopo compiuta la istruzione, che sarà nell'anno ventesimo come si è detto, sia per altra cagione qualsiasi, in quel rincontro a cura dell'autorità preposta a' Teatri, e per mezzo di manifesto si darà avviso della vacanza per la provvista delle piazze vacanti, e si renderà noto al pubblico quali requisiti debbono concorrere a' petenti per riceversi le dimande di ammissione. Nel concorso di un numero di petenti che sia maggiore delle piazze da provvedersi, l'ammissione sarà data di preferenza a colui che riunisca la pluralità de'requisiti.

L' istruzione per gli Alunni, e per le Alunne sarà rigorosamente uniforme sotto tutt' i rapporti; per lo che a cominciare dall' insegnamento de' primi rudimenti fino nel giungere al grado della perfezione, la differenza nell' insegnamento consister dovrà unicamente al progredimento graduale senza che menomamente si alterino, o si mutino i principî della fondamentale primitiva istituzione.

A conseguire questo importantissimo scopo, siccome il solo ed unico mezzo è quello di consolidare le abitudini, le quali in fatto di danze sono essenzialissime, imperocchè la facilità de' movimenti, la esattezza nelle atteggiature, e quello che chiamasi ben presentarsi, e la conseguenza della ripetizione degli stessi atti denominati nella danza *posizioni*, così nella difformità di Scuola nell' insegnamento, per la non ripetizione degli stessi movimenti muscolari, ne conseguirebbe la poco o forse niuna perfezione, diviene quindi importantissimo, che se l' architetto non deve perde di mira il piombo nell' ergere con edifizio, colla stessa mira si deve ritenere saldo il principio sulla uniformità del sistema d' insegnamento nella danza in tutto il periodo che gli Alunni sono nella Scuola.

Sarà quindi di regola un precetto inalterabile che qualora nella scuola vi siano più maestri destinati per lo insegnamento progressivo degli Alunni e delle Alunne, ed essi hanno l' incarico istruirli ne' diversi gradi dello Studio, debbano convenire fra esso-loro primordialmente sul metodo d' insegnamento e fissarlo: fissato non potrà andar soggetto a variazione qualsiasi.

Sta la severità di questo precetto nella considerazione che dovendosi in certo modo nell' insegnamento della danza mutare in certo modo e modificare i movimenti muscolari del Corpo onde dare a' ballerini quelle atteggiature che li Caposcuola di quest' arte hanno bene, o malamente opinato imporre, le modificazioni che a dispetto della natura si richieggono, fatte una volta, e nella età in cui il Corpo è suscettivo di modificazioni, per gli atti ripetuti ne conseguono le abitudini, le quali a misura che si cumulano divengono lunghe, formano un cangiamento tale che vincono la natura stessa, e le posizioni acquistate per arte vengono esercitate a preferenza, e quasi involontariamente.

Dalle cose dedotte se ne raccoglie che sia una necessità subordinare la istituzione primitiva

alla vigilanza rigorosa de' Maestri di perfezionamento, onde evitare che gli alunni allevati in una scuola con taluni principî trovino forti e quasi invincibili ostacoli nel perfezionamento di essi. È dunque uno fra i doveri del direttore e direttrice delle Scuole intervenire negl'insegnamenti primordiali, notare, e correggere tutto quello che trovassero essi difforme al precetto fondamentale. La trascuratezza o la omissione di tal loro dovere li renderà responsabili verso l' autorità preposta a Teatri, e li farà essere soggetti ad un' ammenda che da due ducati sul soldo assegnatogli potrà giungere fino ad un soldo intero.

L' ispezione di vigilanza del Maestro di perfezione, potrà essere giornaliera ed inopinata a piacimento, obbligatoria sempre una volta la settimana.

Li Maestri e Maestre di primi rudimenti hanno la obbligazione formare statistiche esatte nel finire d' ogni mese ed informare i maestri o il Maestro di perfezionamento della scuola, in ordine al progresso degli alunni, ed alunne. Il Maestro o Maestri di perfezionamento tenendo presenti le statistiche Mensuali che riceveranno da Maestri di primi rudimenti, nella scadenza d' ogni trimestre

faranno la statistica complessiva, la faranno arrivare all' Autorità proposta a' Teatri.

Saranno stabiliti esami annuali per gli Alunni, e per le Alunne in presenza dell' Autorità preposta a' Teatri con l' assistenza di tutt' i maestri, e con l' intervento degli Artisti di rinomanza che possono trovarsi nel servizio de' Teatri in conseguenza d' invito.

Una Commissione formata temporaneamente, da tutt' i maestri delle Scuole e da due fra li Ballerini di più distinti fra quelli del Teatro, giudicheranno del grado di merito degli Alunni e delle Alunne, e per ogni classe attribuiranno 4 premî, de' quali due per gli uomini, due per le donne. Li premî saranno in numerario nella proporzione di 30 a 10 ducati ognuno. La spesa è a carico dei fondi assegnati pel servizio de' Teatri.

La durata della istruzione nelle scuole può essere fissata ad anni.

Durante la istruzione gli Alunni, le Alunne presteranno il loro servizio ne' Teatri, e riceveranno un compensamento nella giusta proporzione che sarà a carico della Impresa Teatrale. I compensamenti verranno fissati per classe sull' avviso che darà la Commessione incaricata per gli esami, e ver-

rà sanzionata dall' Autorità che è preposta ai Teatri.

Gli Alunni e le Alunne che hanno compiuta la loro istruzione nelle Scuole di gratuito insegnamento, pel solo fatto d' esservi stato in quelle educati, contraggono la obbligazione di continuare a esercitare il loro servizio ne' Teatri di cui le scuole fanno parte.

La loro obbligazione non sarà mai minore di anni 5 con ricevere una paga ragionevole ed in proporzione del respettivo merito; solamente per que' ballerini o ballerine che per la loro perfezione acquistino rinomanza, a titolo di premio dei loro talenti, e della buona riuscita che hanno riportata, avranno una permissione di soli tre mesi per cadaun anno per servire in qualche Teatro nello straniero, ed ottenere con questo espediente i mezzi di una più agiata esistenza.

Le permissioni per servire temporaneamente ne' Teatri allo Straniero verranno accordate in modo da non pregiudicare il servizio de' Teatri verso de'quali son essi Artisti obbligati, e con regole da impedire le querele che potrebbero nascere dalla preferenza, o dagli arbitrii nel concederli.

Scorso il periodo del tempo fissato per lo ser-

vizio di obbligazione, il ballerino o la ballerina contratteranno, circa li compensamenti ne' modi d' uso che meglio loro convenga, quante volte il sistema attuale pelle libere contrattazioni rimanga in osservanza.

I precetti tutti di sopra enunciati saranno di stretta, e rigorosa osservanza.

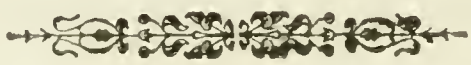

SCUOLE

DI DECLAMAZIONE E DI MIMICA

La declamazione e la mimica sono a reputarsi germane, questo è il nostro giudizio, imperocchè l'una e l'altra hanno per iscopo di communicare ad altri, sia i pensamenti proprii, sia quelli di qualsiasi persona, che s'intenda rappresentare: sta la differenza nelle due arti, che la prima parla all' udito ed alla vista, e col tuono svariato della voce e con gli atteggiamenti delle braccia e del corpo fa ben intendere quello che si propone esporre il declamatore; da tale combinazione quindi ne derivano i concepimenti della mente, l'emozione dell'animo, il Declamatore dunque ad imitazione presso che di un pittore dipinge e dà la graduazione al suo dire, e la sua esposizione può

rassomigliarsi ad un quadro ben disegnato; quest'arte è a qualificarsi difficile, lo studio, la meditazione e la lunga pratica però ne rendono facile l'esecuzione.

La seconda sta tutta nella gesticolazione, la Mimica è quella lingua che parla unicamente agli occhi ed al pensiero: Il Mimo ben rappresenta l'azione che si propone, se sia arrivato in tal grado di perfezionamento che nel padroneggiare il soggetto che rappresenta, il discorso che fa con se stesso a forza di atti e d'atteggiamenti lascia intendere agli spettatori quello che direbbe con la parola. Il Mimo dunque diremo deve aver pure l'arte di dipingere e rappresentare come in un quadro le figure che a forza di movimenti rileva. Evidente è dunque che l'arte mimica è di sua natura più difficile della declamazione perchè ha minori risorte, assai più ostacoli a superare; perlochè se accordiamo la primogenitura alla Declamazione, la bellezza in isvariato genere però in egual grado ad entrambe, la rileviamo alla seconda, più rimarchevole.

Premesse le nozioni da noi esposte ne consiegue che la narrazione declamata, e quella eseguita mutamente per mezzo di sole atteggiature, esigono essenzialmente entrambe istruzione scientifica in coloro che le due diverse arti vogliano professare.

Le scuole per l' insegnamento sono dunque necessarie, di grande importanza; nè vediamo la possibilità di potersi avere valenti Drammatici, o Mimi di rinomanza, senza che scuole per tale istruzione vengano destinate.

Saranno anche pubbliche e gratuite tali scuole, e distinte sempre come quelle destinate pel suono, pel Canto, per la Danza pe' due sessi, imperocchè nel dettar precetti per la istruzione non perderemo mai di mira, quelli relativi al costume ed alla morale.

Nelle scuole di declamazione e di Mimica, non possono esservi ammessi che giovanetti e giovanette che per buona istituzione elementare dimostrino il progredimento fatto nella istruzione scientifica. E perchè noi ci occupiamo di scuole con lo scopo principale del servizio de' Teatri, così è logico che parlando d' istruzione scientifica parlassimo di quella che più ha relazione alla Scienza Artistico-Teatrale. Le conoscenze storiche, le mitologiche, se non debbano tenersi per l' esclusive, dovranno essere le principali, ed i libri de' più rinomati Poeti, debbono essere a preferenza fra le mani di coloro che vogliano destinarsi alle denotate due profes-

sioni. La lettura di que' classici, nel mentre insinua lentamente la buona istruzione, abitua li giovanetti concentrasi con essi medesimi, vale a dire contemplare, imaginare, sentire con isquisitezza, pronunziare con sentimento con modi da eccitare le passioni; talvolta produrne gli effetti. Lo ripetiamo il Declamatore ed il Mimo toccheranno la perfezione, qualora essi ad imitazione di un Pittore di rinomanza co' modi che si addicono alle arti Declamazione e Mimica rappresenteranno come nel quadro ben delineato col svariato lor dire quel soggetto che si propongono.

Coloro che dimanderanno quindi essere ammessi in una delle due dette scuole, dovranno soggettarsi ad esami rigorosi, sotto certi rapporti, imperocchè dagli esperimenti si dovrà raccogliere non meno che l' allievo abbia i principî di buona istituzione, ma pure una qualche istruzione nell' arte che vuole imparare, e soprattutto la suscettività per progredire con probabile buon risultamento e fare riuscita.

Le qualificazioni relativamente al costume e morale dell' allievo, non che la buona reputazione de' suoi genitori o di coloro che ne fanno le veci, sono indispensabili e dovranno perciò es-

sere ben compruovati in modo legale con documenti che rilasceranno insieme, l'autorità municipale del luogo di domicilio ed il Curato della parrocchia.

Non vi potranno essere commessi giovanetti o giovanette che abbiano una età minore di anni dieci, nè maggiore di dodici. La regola terrà però la sua eccezione, ne' casi verificabili, ciò nel primo, la notoria abilità per sviluppo precoce, nel secondo la bene intesa istruzione ricevuta, e la necessità solamente di ricevere perfezionamento.

I precetti che abbiamo dettati nel discorrere della Musica e della Danza, saranno comuni alle Scuole di Declamazione e di Mimica in tutto quello che vi possano essere per somiglianza adottate.

Si baderà per la scelta de' Maestri; trattasi di educazione; trattasi d' insinuare metodi i quali con la ripetizione degli atti si convertono in natura; che gli errori in qualsiasi genere ne' quali possono essere indotti i giovanetti nella prima loro educazione, sono a ritenersi, per la generalità almeno, non rettificabili, di pregiudizio a colui che li contrae, di danno verso coloro cui è relativo il servizio che essi prestano. Siamo severi nell' inculcare questo precetto.

Trattandosi di scuole e non di Convitto; noi siamo larghi a concedere l'ammissione in esse Scuole a qualunque siasi giovanetto, o giovanetta che ne faccia la dimanda, purchè riunisca in se tutti i requisiti che sono necessarî, perciò non ne prescriviamo il numero.

Non omettiamo aggiungere che la regolare conformazione fisica ed una complessione lodevole dovrà essere pure uno fra i requisiti indispensabili per l'ammissione degli alunni; A quest' oggetto precederà l' ammissione una rigorosa visita che praticherà verso il petente una Commissione a tale scopo destinata da comporsi in ogni caso di bisogno da Dottori fisici e dal sotto Direttore della respettiva scuola.

Le due Scuole avranno ognuna come quelle di Suono e di Canto il rispettivo sotto Direttore, che n'è il capo; essi saranno soggetti e rimarranno alla dipendenza del Direttore del Collegio che lo è per tutte le scuole; Le lezioni saranno date da'maestri tre volte per cadauna settimana, la 1.ª la 3.ª e la 5.ª agli uomini, la 2.ª 4.ª e 6.ª alle Donne.

Abbiamo dichiarato in ogni rincontro che ci si è presentato nello scrivere questo nostro lavoro, che non vogliamo perdere di mira l' unità, non

l'uniformità in ogni e qualsiasi metodo d' insegnamento; fermo in tal nostro precetto aggiunghiamo che ci piace conciliare la bene intesa economia tutte le volte che sia possibile consigliarla con accorgimento; Tutte insieme le due considerazioni c' impongono suggerire che i Professori destinati per la declamazione ne' Collegi e Scuole di Suono e Canto debbano essere destinati in quella della sola declamazione, per conseguenza essi maestri saranno obbligati dare due lezioni in cadaun giorno, delle quali una nel mattino, l' altra nelle ore pomeridiane; le paghe a costoro dovranno essere in proporzione degl' incarichi. Qualora però circostanze, che nell' atto che scriviamo non possiamo prevedere nè abbiamo lo scopo esaminare, impongono affidare l' istruzione degli alunni ed alunne della scuola di Declamazione a Maestri diversi de' primi, cioè di quelli che debbono servire all' istruzione degli Alunni del suono e del canto, in tale caso restringiamo il nostro precetto di badarsi che i metodi d' istruzione non siano in divergenza con quelli che nello stesso genere si trovano adottati per tutte le scuole che vi hanno rapporto.

Non abbiamo indicata l'età in cui gli Alunni e le Alunne qualificati professori uscir debbano dalle scuole a cagione che nelle due Arti Declamazione e Mimica, la perfezione può dipendere da svariate cagioni, ed avverarsi in periodo di tempo diverso. L'uscita da esse scuole quindi dipenderà da ispecialità. È attribuito a sotto Direttori in concorso de' Maestri e del Direttore Capo superiore pronunziarne giudizio e dare avviso sulla uscita degli allievi; il termine di rigore in ogni caso però sarà fissato ad anni **20**, ritenendosi come cosa indubitata che gli allievi li quali hanno poco o nulla profittato nel corso di **8** a **10** anni, nella istruzione difficilmente riceveranno miglioramento e faranno profitto negli anni successivi.

Consigliamo la distribuzione de'premi come nelle Scuole di Suono e Canto; i premii sono un incentivo di gara e di maggiore occupazione, potranno perciò essere adottati identicamente que' precetti. Gli esami saranno annuali come trovasi stabilito per le indicate scuole di suono e canto.

Ritenendosi il principio che coloro i quali ricevono l' istruzione gratuita accagionano spese allo Stato; che lo scopo principale dell'istituzione di esse scuole è appunto quello di avere i Vivai per ali-

mento de'Teatri e per ottenere la perfezione negli Spettacoli, stabiliamo come dicemmo nel discorrere sul Collegio e delle altre scuole, che gli Alunni e le Alunne delle Scuole di Declamazione e Mimica, contrarranno respettivamente l'obbligazione di servire ne'Teatri nazionali a preferenza per determinato numero di anni che lo fisseremmo a 15, qualora ne vengano richiesti, con ricever sempre paghe ragionevoli in proporzione del merito e dell'opera che dovranno essi prestare.

Sarà ad essi libero recarsi allo Straniero tutte le volte che nel periodo denotato non vengano richiesti servire ne'Teatri Nazionali; ben vero dovranno ottenerne la convenevole autorizzazione dall'Autorità governativa della Colonia; in veruno caso verrà niegata la permissione di partire, meno che vi sia il bisogno di prestar servizio ne' Teatri Nazionali. L'offerta che potesse essere stata fatta a tali Artisti di ricever maggior paga ne' Teatri Stranieri, non potrà addursi come ragione per essere il petente dispensato dalla obbligazione ch'egli contrae verso il suo paese a cagione della istruzione gratuita che ha ricevuto.

Nel dar termine a'regolamenti per tutto l'insegnamento *scentifico Artistico-Teatrale* degli Alunni

e delle Alunne d'ogni ramo, rendiamo comune a tutti coloro che compiendo l'istruzione escono dal Collegio e dalle Scuole l'applicazione d'altro nostro precetto, ed è quello che vogliamo fosse di pubblica ragione il grado di merito che si addice a'giovani ed alle giovanette allevate nelle Scuole Nazionali; e che prenderanno la qualificazione di Professori quindi, proponghiamo l'Astallazione di un'Accademia Artistica permanente, con sede fissa nella Capitale, ove sono i grandi Teatri, il Collegio e le Scuole; quest'Accademia sarà composta di N. 12 Professori de' varj rami, scelti fra quelli della maggior rinomanza per sapere e per probità, che verrà preseduta dal Capo della Colonia — Essa Accademia, in seguito di ripetuti esperimenti, a quali soggetterà gli Alunni e le Alunne arrivati al perfezionamento darà coscienzioso avviso sul grado di merito de' giovani artisti; a contestare il quale merito rilascerà ad essi convenevole Diploma gratuitamente e li dichiarerà Professori; Con questo documento, come requisito contestante il grado della istruzione del Laurato egli potrà presentarsi nel Gran Collegio Artistico Europeo, da cui riceverebbe la qualificazione di *Emmente o* competendogli o *Distinto*, come dicemmo allorchè

demmo fuora i pensamenti nostri sulla creazione di una grande Accademia.

Il Diploma che verrà rilasciato all' alunno, o alunna nell' uscire dal Collegio o Scuole, servirà pure a' novelli giovani Professori come legale titolo onde dimostrare la propria abilità e così meglio fissare la convenienza de'stipendi nelle contrattazioni con gl' Impressarii.

ADDIZIONE ALL'ARTICOLO

Collegio e Scuole per Suono e Canto.

Nel paragrafo 2.° della pagina num. 75, notavamo che gli Alunni e le Alunne educati gratuitamente nel Collegio o Scuole di Suono e Canto, divenuti Professori riterrebbero talune obbligazioni verso lo Stato a peso di cui fu il mantenimento e la istruzione di essi; L' articolo relativo a questo precetto rimase omesso per una di quelle combinazioni che non racchiudono colpa; vi suppliamo inserendolo in questa pagina, benchè non sia il luogo opportuno, perchè non altrimente abbiamo potuto farlo.

Ecco il precetto

Gli Alunni e le Alunne che per aver compita la respettiva istruzione nel Collegio o Scuole, escono laureati dall' Accademia con la qualificazione di Professori, riterranno l'obbligazione di prestar servizio ne' Teatri Nazionali per lo periodo di anni dieci, qualora ne vengano richiesti, e come artisti esercenti, riceveranno la paga proporzionata al me-

rito nella quantità che verrà stabilita dall' Accademia d' Esame.

Saranno accordate ben vero ad essi Artisti permissioni temporanee durante il periodo del tempo dell' obbligazione per recarsi piacendoli a prestar servizio presso lo Straniero, nella intelligenza che sia nel primo, sia nel secondo caso, ciò è a dire, o che non vengano richiesti pe' Teatri Nazionali, o che abbiano avuta la permissione d'appartarsene per tempo determinato, per conseguire il Passaporto dovranno esibire la permissione in iscritto che gliene ha loro data l'Autorità governativa.

A prevenire però le frodi di coloro che di già assentati legalmente vengano richiesti pel servizio de' Teatri Nazionali, o finito il periodo della permissione non rientrino nel proprio Paese, sarà di regola che nel rilasciarsi i Passaporti a sopramentovati Artisti, in una nota sarà detto che quel tale individuo ha la obbligazione di prestar servizio nei Teatri Nazionali, con avvertenza che qualora chiamato si rifiutasse sarebbe costretto ne' modi legali rientrare nel suo paese; che sarebbe pure soggetto ad ammende, le quali verrebbero determinate nelle occorrenze in vista del danno che cagionerebbe il rifiuto.

CENSURA

ARTICOLO ADDIZIONALE

Noi dobbiamo proporre la censura in opposizione delle nostre tendenze, perchè non possiamo avere la coscienza ch' ebbe Licurgo, allorchè scrivendo un Codice per gli Spartani, non dettò precetto punitivo alcuno per l' ingratitudine, nè trascurandolo dare,la giustificazione come quel legislatore il quale domandato sulla imputatagli omissione diede in risposta ch'egli ebbe la convinzione, che quella colpa non allignasse negli uomini; che nella possibile verificazione, non avrebbe saputo escogitare una pena che fosse in proporzione del mancamento, quindi bisognava lasciarne la punizione alla Divinità, imperocchè noi ne sappiamo la necessità, e dobbiamo dire quello che ne pensiamo.

Qualora potessimo considerare in astratto i teatri vi scorgeremmo il convegno di gente pacifica e tranquilla, lo scopo de' quali è, l'istruzione, il godimento innocente, e che tutti insieme quelli che concorrono per tal divertimento desidererebbero che non si perdesse di mira il buon costume, che non si usassero mezzi fraudolenti a pregiudizio dello scopo, da ultimo che col concorso del tutto insieme si conseguisse il compiuto godimento da concorrenti e gli spettacoli rallegrando fossero scuola istruttiva in pari tempo, la censura in questa ipotesi tornerebbe inutile.

Nel fatto la cosa non è quale vorremmo discorrerla; conosciamo gli uomini nel genere, li abbiamo studiati nella spezie,non stranieri nelle cose pubbliche abbiamo imparato quanto ci basti; sappiamo per trista esperienza,che dalla spontaneità del pensiero e dalla libertà delle azioni, ne conseguono abusi assai pregiudiziali; che le tendenze nella pluralità sono più verso il male che del bene; che sia ovvio scambiarsi i termini, e la libertà convertirsi in libertinaggio e licenza. Ecco dunque la cagione imperiosa che c' induce progettare la censura e dettarne i precetti.

Noi la proponghiamo come espediente indispen-

sabile pel mantenimento del buon costume e dell' ordine di tutta la disciplina. A conseguirne lo scopo noi la divideremo in tre, denomineremo l'una, censura scientifica regolatrice gli spettacoli in generale, la seconda censura artistica, la terza censura d' ordine per gli spettacoli.

La prima il cui scopo è il costume verrà composta di cinque individui di rinomanza, che riuniscano sapere, svariato, morale notoria, gusto per le belle arti. A questo consesso sarà attribuita la cognizione d' ogni e qualsiasi spettacolo teatrale che si dovrà presentare al pubblico; quindi qualsiasi produzione che diremo scientifica, sia per rappresentare azione con musica, sia per essere declamata in prosa, sia da ultimo per essere rappresentata in mimica col nome di Ballo, dovrà essere accuratamente esaminata dal consesso creato per la censura, e dal medesimo pienamente approvata; al consesso è dato permetterne l'esecuzione, o farne la riprovazione per motivi ragionevoli che dovrà sempre dichiarare in iscritto; potrà pure portarvi modificazioni, sempre però per motivi ragionevoli e giustificati col dovver sempre di manifestarli.

La formalità della revisione di censura per ogni

e qualsiasi spettacolo sarà di stretto diritto; Le decisioni di tal consesso, non saran soggetti a gravame, verso Autorità qualsiasi; quindi intrinsecamente ed essenzialmente inappellabili.

E perchè le operazioni censorie debbano farsi a richiesta dell' Autorità preposta a' Teatri e Spettacoli, così nel restituire le minute di lavori scientifici che dalla detta Autorità la Censura ha ricevuti per esame, il Collegio farà conoscere, l'approvazione, la riprovazione, o i mutamenti portativi.

Lo farà in iscritto e sempre pe' due ultimi casi, riprovazione o modificazioni, indicandone i motivi.

Uno fra i componenti il consesso avrà titolo di Capo Censore; nella corrispondenza, la intitolazione sarà fatta a lui.

Anche la parte materiale ch' è relativa a Spettacoli, desideriamo e proponghiamo che vada soggetta a censura ad oggetto d' impedire che il buon costume venga turbato con la vista di cose non ammissibili regolarmente, non sia disgustato il pubblico, nè turbato in menoma parte il godimento degli spettacoli pe' quali ne paga il prezzo.

Chiameremo Commissione Artistica quella il cui incarico è sorvegliare la regolarità, corrispondenza ed altro che ha relazione, alle rappresentazioni

onde non manchi l'accordo che debbono avere in ogni cosa gli spettacoli; il buono e spedito andamento di tutto il macchinismo; da ultimo la concordanza del vestiario a' costumi, alla decenza alla bellezza.

La commissione Artistica verrà composta di numero cinque individui; il Direttore capo sarà scelto fra individui riconosciuti per uomini di genio in cose artistiche, per le belle arti e per intelligenza nelle cose Teatrali; gli altri quattro saranno Artisti di rinomanza, de' quali uno Architetto, uno Machinista, uno Pittore Scenografo, uno Sarto primario.

Per mettersi alla vista del pubblico gli oggetti materiali serventi per gli spettacoli qualsiano, vi occorrerà per necessità assoluta, l' approvazione di essa Commissione.

Le trasgressioni per parte dell' Impresario, Imprenditori, o Capi d' arte, saranno punibili con ammende, le quali verranno decretate dall' Autorità sul parere scritto della Commissione artistica che sarà pure inappellabile.

Una terza Censura che denominarono Censura d'ordine per gli Spettacoli avrà per iscopo la disciplina ne' Luoghi e nelle ore in cui si rappresentano gli

Spettacoli. Sia affidato questo incarico ad uomo rispettevole e prudente ; cada la scelta nella persona dell'Assessore;egli darà in ogni rincontro i provvedimenti opportuni che potessero divenir necessarii momentaneamente, ed ogni disposizione sua che ha relazione alle rappresentazioni in atto, saranno emesse da lui ; altra Autorità non dovrà prendervi ingerenza ; avrà alla sua immediazione , con funzioni di Segretario , quello fra gl' impiegati nella Segreteria de' Teatri che ivi funziona da capo ; nell' esercizio delle sue funzioni , il Censore d' ordine avrà a lui subordinati tutti gli Esecutori d' ordine il Capo de' littori , e tutti i serventi Teatrali , non eccezionando. L' Impresario , gl' Imprenditori , i Capi d'Arte , e qualsiasi altro servente. Pe' mancamenti vi provvederà, sia con ammende , sia con pene correzionali; le sue determinazioni saranno rimesse tutte alla prudenza di lui e sempre inappellabilmente qualora non vi sia bisogno dell'approvazione del Capo Superiore; De' suoi provvedimenti che abbiamo avuto esecuzione, e che dovranno averla nè farà rapporto all'Autorità governativa per intelligenza nel giorno successivo allo spettacolo perchè registri nella statistica degli artigiani li mancamenti , dal nume-

ro de' quali si giudicherà la condotta di essi al bisogno, e tutt'altro che occorra.

Stando nelle attribuzioni del Censore d'ordine, tutta la disciplina nell'attività degli spettacoli, ne consegue che la ingerenza sua è pure verso del pubblico, il quale ha la obbligazione contenersi ne' limiti del dovere e della decenza; Le infrazioni qualsiano che tendano a turbare il corso degli Spettacoli e disgustare il pubblico, verranno da lui punite con espedienti correzionali senza formalità giuridiche, senza dipendenza dell'autorità superiore.

Porteremmo la nostra severità sulla proibizione di ogni e qualsiasi segno di approvazione, e ripruovazione verso gli Artisti Teatrali, ma usi ora mai troppo vecchi si oppongono al voto nostro, ci contentiamo dunque statuire che tanto i primi che i secondi siano in ogni caso di corta durata e senza fragore come è in pratica presso che in tutti i Teatri europei.

Sarà di ragion pubblica d' elenco de' precetti di disciplina a quali debbano soggettarsi tutti coloro che intervengono per godere degli Spettacoli Teatrali, tale disciplina sarà d'ordine del Censore approvata dall' Autorità superiore; le penali dovranno essere espresse.

Nota alla pagina numero 54.

Registriamo un Articolo per due fatti luttuosi di dispiacevole ricordanza, avvenuti l'uno nel 5 Marzo 1839 in Napoli; l'altro nella sera del dì . . . . . Febbrajo 1850 in Trapani.

Nella sera del 4 Marzo dell'Anno, 1839 si dava nel Teatro S. Carlo uno spettacolo svariato; vi rappresentavano tutti gli Artisti cantanti di elevato grado, che in allora facevan parte dell'Impresa; fra essi Cantanti vi era il Signor Nurrì, tenore di rinomanza; Egli era tristo da varj giorni; ricevè l'invito per cantare nella detta sera, gli si erano indicati li due pezzi di Musica a lui attribuiti; sdegnava egli cantare, produsse, adducendone la ragione le sue scuse; non vennero accolte, fu necessità recarsi sulle scene; vi comparve nell' ora sua ; il pubblico lo scorgè pensieroso e rattristato nel viso: fra i due pezzi di Musica, assegnatigli, uno era dello Spartito la Norma, del Maestro Bellini; Egli cantò a meraviglia,

come avea cantato sempre in quel Teatro massimo; n'ebbe lode dalla pluralità;ma taluno di quei perditempo,che guadagnano la porta del Teatro con frode, o per ripruovevole favore dell'Impresa, lo fischiò per vaghezza,finito il canto; Nurrì ne provò pena, si conturbò, la tristezza presistente crebbe in lui; rientrò dietro le Scene quasi smanioso, manifestava ai suoi Compagni la trista condizione in cui trovavasi ridotto; che il canto suo non più piaceva al Pubblico, che veniva sprezzato. I suoi compagni, l'affettuosa sua moglie, che amorosamente lo avea accompagnato in quella sera nel Teatro usarono ogni mezzo per calmarlo; non ci riuscirono. Terminato lo spettacolo si ritirò nel suo alloggio, era nel Palazzo Barbaja; ruminava lo stesso pensiero, la sua buona Consorte con affettuose parole s'ingegnava scuoterlo dalla fissazione; le parve esservi riuscita, il Nurrì palesando una qualche calma andò a letto: con lui la moglie la calma era simulata, forse appalesata con industria, per incuorarla; arrivò presto il sonno ad essa moglie dopo poche ore di vigilia silenzioso, egli il Nurrì si alza cautamente dal letto, siede vicino alla sua Scrivania, scrive pochi righi nel suo idioma francese, spallanca quindi un balcone, e precipitandovisi, compie il detestevole progetto, il suicidio; muore in sul-

l'istante. Non era giorno ancora; la morte di Nurrì era conosciuta. Il raccapriccio ed il dispiacere divennero pressocchè universali in tutto il Paese; detestavano le cagioni che vi erano concorse.

Le parole che si rinvennero scritte, e che si tradussero in italiana favella, amiamo quì riportarle, onde far conoscere che Nurrì alla scienza del Canto declamato riuniva estesa e svariata istruzione, quindi sotto ogni rapporto prezzevole —

Se ad imagin tua mi festi o Dio, Arbitro di mia sorte, o m'infondi coraggio, o dammi morte
In preda al duol più rio, a soccomber quest' anima s' appresta
I passi miei tu arresta deh Signore, non far che io cada ove speranza muore.

Un secondo avvenimento meno tragico del primo, lo abbiamo raccolto dai Giornali: ànno essi narrato che il Signor *Soldini*, giovane tenore formante parte della Compagnia di canto nel Teatro di Trapani nella Sicilia oltre il faro in un mattino del febbrajo ultimo passato, avea ricevuto per via di lettera la spiacevole nuova della morte di sua madre, che per tale annunzio era caduto in profonda tristezza, com' era naturale; dovea Egli cantare nella sera di quel giorno; il pensier suo

vi rifuggiva, glie ne mancavano le forze; spinse preghiere onde ne fosse dispensato; rappresentò lo stato suo di dolore, ma le istanze sue vennero rigettate, ed obbligato assolutamente di cantare, comparve sul palco-scenico con gli occhi bagnati di lagrime; il Pubblico lo guardava con compassione. Si rappresentava lo Spartito la Lucia, Musica passionata del Donizzetti; nel canto il *Soldini* appalesava l'emozione in cui era il suo Cuore; l'opera era pressocchè al termine; il Tenore compiva la sua parte con le parole « *ho bell' alma innamorata,* » *ne congiunga un nume in Ciel.* » In quella situazione di Scena, il Poeta faceva morire l'amante di Lucia, Soldini sguaina il Pugnale che porta nel cinto, si ferisce nel petto, cade a terra; ecco la finzione convertita in realità. Il pubblico se ne contristò.

Tali due fatti di genere tragico, uno di data poco remota, l'altro recentissima, somministrano una pruova luminosa circa le conseguenze che tal volta seco portano il ripruovevole sistema di obbligare gli Artisti Teatrali che per ragioni spesso gravi non potendo spontaneamente eseguire, quello che dovrebbero a rigore, lo debbono fare per violenza.

Che di più convincente nel nostro argomento?

Gentilissimo Sig. Cavaliere

Le chieggo scusa se adempio con molto indugio ad un atto doveroso, la cui omissione è derivata unicamente dalla continuità delle cure che mi circondano.

Ho ricevuto puntualmente un Esemplare di tutti gli Opuscoli ch'Ella ha messi a stampa d'alcuni mesi in qua e segnatamente la scrittura intorno alle cose Teatrali che le piacque intitolarmi; Non saprei commendare abastanza lo zelo e l'alacrità con cui ella con bello stile e chiaro modo di dire si fa a sparger luce sopra svariate materie che sono di pubblico interessamento; e però la priego accogliere insieme a siffatti encomi i miei vivi rendimenti di grazie sì della cortese intitolazione e sì dell'invio degli altri suoi pregevoli lavori.

Mi è grato intanto rinnovarle in questa congiuntura i sensi di perfetta stima ed ossequio con cui mi pregio essere.

Napoli 10 Giugno 1850.

Dev.mo ed Obb.mo Servo vero
Ferdinando Troya

Signor Cavaliere
D. Antonio Larussa
Napoli

APPENDICE

RACCONTO FACETO

In un bel mattino di Primavera, ed era giorno festivo, s'incontrarono verso il largo delle Pigne in Napoli, e lo fu per mera combinazione, tre individui fra esso loro conoscenti, che comunemente si qualificano amici, erano dell'ordine degli Artegiani. Tutti li tre con la determinazione di far lunga passeggiata nella Campagna e godere sotto ridente cielo, datisi a camminare a lento passo ed impegnatisi in discorsi svariati, che ben imaginiamo essere caduti sopra faccende d'arte o relative alle respettive famiglie, si trovarono molto inoltrati fuora la Città: si accorsero che l'ora era alquanta tarda, e lo deducevano dalla situazione nella quale vedevano il sole, e dal sentire imperioso l' appetito; vogliosi intanto compiere l' innocente loro divertimento, sentivano il bisogno di prender forza, onde senza pena rientrassero nell' abitato,

convennero perciò d'accordo cercare qualche ristoro di cibo alla meglio prima che vi ritornassero ; girarono gli occhi intorno e per buona lor fortuna scoprirono non in gran distanza un fabricato nericcio da cui segni esterni pareva fosse una Bettola; vi corsero con passo accellerato e nel fatto rinvennero in quella località una Bettola Campestre; entrativi nulla scorgendovi in apparecchio di comestibili, come è in uso nelle Bettole, si rivolsero al Bettoliere e lo interrogarono se poteva dar loro da mangiare ; il Bettoliere pronto a rispondere disse loro, siete arrivati troppo tardi, ho finito presso che tutto, poco, anzi pochissimo mi rimane; quì non è luogo di gran traffico, perciò non mi torna conto tenere la roba , per l' indomane , non è luogo di fermata, non di diporto , ci arriva qualcheduno alla spicciolata, intanto sedetevi a mensa perchè riunirò le poche reste e vi darò se non a satollarvi per sostenervi alla meglio finchè tornerete in Città; fate presto almeno, dissero i viandanti, subito, rispose l'oste: Ecco un garzone lesto si appressa a farne l'apparecchio ; brutto di figura, era lurido e cencioso nel vestire; guardarlo faceva nausea non vi era da scegliere, il Padrone attender dovea nel focolajo, il servire era tutto di quell' unico sozzo garzone. Non mancavano i Maccheroni , un suffi-

ciente bacino ne fu portato alla mensa, e benchè il condimento non fosse stato qual poteva desiderarsi, e quale è d'uso, l'appetito de' commensali gliele fece trovare esquisiti; seguì un secondo piatto erano Mozzarelle non della miglior qualità; composte di latte di Capra, come il buon Oste onestamente dichiarò, nemmeno in gran quantità, appena nel numero di 4, bisognò suddividerne una in tre porzioni per rendere le tre dosi eguali, le avea esso Oste affiancatò di grosse fette di pane bruno abrustolito e così ne compariva più abondante la mole; dimandavano i viandanti ricevendoli qualche altra cosa da mangiare, perchè sentivano ancora la fame, ma il Bettoliere dichiarò che non avea altro; cercando e ricercando però rinvenne nella sua dispensa un solo uovo, fu presto offrirgliele; li tre commensali ridendo, perchè erano cominciati a divenire allegri a cagion del vino che aveano bevuto in qualche abondanza, ed era di ottima qualità, risposero che lo avesse bollito e gliele avesse apprestato; era ancor calda l'acqua nella quale erano stati cotti i maccheroni, potè quindi con prestezza prepararlo, e rotolante in un piattello di creta grossolana lo presentò a' suoi cortesi ospiti. Allegri dal vino come abbiamo narrato essi commensali, e quasi dimentichi che l'ora si era fatta tarda e doveano cam-

minar molto per essere nella città, cominciarono a dir barzellotte, erano tutte relative all' attribuzione della scarsa vivanda; bisognava alla fine decidere sull'appropriazione dell'uovo, giacchè ben comprendevano la impossibilità della divisione sotto il rapporto di saziarsene tutti i tre; ognuno disse la sua, si convenne da ultimo, che l'uovo sarebbe rimasto a quello fra li tre che avesse avuta l'abilità di situarlo verticalmente sulla mensa, senza farlo rotolare; La proposizione venne accolta dagli altri due. Il capo tavola prende il primo l'uovo, gli da tutte le situazioni che sa e può, ma non riesce metterlo a verticale; si dichiara inabile alla esecuzione, rinunzia l'uovo. Passa nelle mani del secondo, e questi ripetendo presso a poco quello che avea praticato il primo, dopo aver perduto maggior tempo protesta pure sulla sua incapacità di far reggere l'uovo verticalmente. L'uovo non gli compete; passa al terzo, era l'ultimo ed appunto quello che avea proposto il modo come appropriarsi l'uovo ad uno fra essi tre; egli non perdè gran tempo come inutilmente ai due primi suoi compagni era avvenuto, imperocchè prestamente con proporzionata violenza battè l'uovo nella sua parte acuminata sulla mensa e gli diede base, l'uovo perciò rimase come dovea avverarsi verticalmente. Li

due Commensali, allora a convocio dissero, questo che avete fatto voi era una cosa ben facile, lo sapevamo ben anche far noi; mangiandosi l'uovo e continuando a ridere colui che lo avea guadagnato rispose a' suoi compagni, sapendolo perchè non lo avete fatto? e diveniva logico soggiungergli, è chiaro chè ve ne mancò l'ingegno.

Ci piace applicare il diverbio tenuto fra li tre amici stando a mensa in una Bettola di Campagna, per occasione loro somministrata dall' uovo, nella circostanza nostra.

Abbiamo scritto e nella spezie e nel genere in materia di Teatri; se taluno ci vorrà dire che le cose narrate da noi in tutti i nostri scritti sono ovvie, che con noi cento altri le avrebbero saputo e potuto esporre, replicheremo a tale Scienziato, che sarà così, ma che non avendole narrate prima di noi alcuno, abbiamo il diritto ritenere che non vi sia stato sin oggi chi lo avesse pensato, o concepitone il pensiero eseguito.

Sia o no d'importanza la materia da noi trattata, ne' scritti nostri, la questione rimanendo circoscritta nella novità della esposizione, giudicandosi sarà risoluta da chiunque a favor nostro.

INDICE

DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO L'OPERA.

Avvertimento. . . . . *pag.* 5
Dedicatoria al Marchese di Balestrino . . . » 7
A' Lettori . . . . . » 13
Introduzione . . . . . » 17
Artisti Teatrali . . . . . » 45
Sul modo come sopperire a' bisogni degl'individui della Colonia Artistico-Teatrale non più atti al lavoro, e precetti relativi a conseguirne il fine . . . . . » 59
Collegio e Scuole per suono e canto . . . » 71
Sulle Scuole di Ballo. — Per la Danza . . » 92
Scuole di Declamazione e di Mimica. . . . » 105
Censura — Articolo addizionale . . . . . » 117
Nota alla pagina numero 54 . . . . . » 125
Lettera del Ministro Troya . . . . . » 129
Appendice — Racconto faceto. . . . . » 131

LIBRARY
SEP
11
1981
UNIVERSITY OF TORONTO

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY